

PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
Investimento 2.2: *"Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*

UNITÀ DI MISSIONE PNRR INDICE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 1

1. Dichiarazione di interesse successiva alla presentazione della domanda
2. Reclutamento del personale mediante società in house
3. Chiarimenti sul format di vademecum
4. Possesso delle categorie SOA da parte delle imprese esecutrici degli interventi
5. Avvio dei lavori ed autorizzazioni della soprintendenza
6. General contractor
7. Finanziamento di progetti idonei non finanziati per esaurimento risorse
8. Base giuridica dello scorrimento a seguito di rinunce/revoche
9. Separazione tra gestione e controllo
10. Procura speciale al posto del mandato con rappresentanza
11. Richiesta dei loghi MiC in vettoriale
12. Scheda di vulnerabilità e beni per i con quali verifica dell'interesse in corso

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 2

13. Assistenza dell'UDM per il caricamento dati ReGiS
14. Clausola relativa al rispetto del DNSH nei contratti collegati all'esecuzione dell'intervento
15. Locazione del bene al termine dei lavori
16. Ricevute per prestazione occasionale
17. Valutazione del conflitto di interessi
18. Erogazione del contributo ed assenso del Ministero
19. Beneficiario erede di un ulteriore bene con progetto finanziato

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 3

20. Fatture prive di indicazione del CUP
21. Piano dei fabbisogni per il reclutamento e relazione descrittiva delle attività
22. Subentro del coerede al beneficiario defunto
23. Spese per l'atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza
24. Trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso
25. Circolare MEF 15 settembre 2023, n. 27 titolarità effettiva
26. Avvio dell'intervento dei progetti ammessi a seguito di scorrimento
27. Indicazione costo unitario giornata/uomo
28. Piano dei fabbisogni e indicazione delle modalità di reclutamento delle risorse
29. Acquisizione del CIG da parte dei privati
30. Decesso del proponente e integrazione dell'atto d'obblighi

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 4

31. Conferimento di procura speciale ad un rappresentante
32. Ammissibilità delle spese per l'acquisto di beni presso esercizi commerciali
33. Fatture precedenti alla firma dell'atto d'obblighi non intestate al beneficiario
34. Rimodulazione delle modalità di erogazione
35. Addizionalità del finanziamento con altre agevolazioni pubbliche

36. Variazioni del quadro economico
37. Applicazione del codice dei contratti pubblici
38. Individuazione schede DNSH e relative checklist
39. Individuazione schede DNSH e relative checklist
40. Valutazione del conflitto di interessi

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 5

41. Verifica art. 48-bis DPR. n. 602/1973
42. Spesa per adeguamento rampa comune con diritto di passaggio
43. Adeguatezza del programma di fruizione
44. Pagamento con F24
45. Lavorazioni non inserite nel computo metrico
46. Domanda come persona fisica ed esecuzione come ditta individuale
47. Titolarità effettiva di esecutori dei lavori e prestatori di servizi
48. Titolarità effettiva e titolo sul bene
49. Titolarità effettiva e tipologia di beneficiario
50. Inapplicabilità soggettiva della normativa sul titolare effettivo (**NB**: superata)
51. Richieste di erogazione in anticipazione da parte dei soggetti attuatori
52. Data di conclusione degli interventi per i progetti nuovi

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 6

53. Ritenuta d'acconto 4% DPR. 600/1973
54. Subentro di un trust
55. Conflitto di interessi – data certa
56. Conflitto di interessi segnalazione al MIC
57. Caricamento dell'elenco degli operatori economici su ReGiS
58. Dichiarazione di conformità delle caldaie a gas naturale
59. Censimento progetti che prevedono caldaie a gas naturale
60. Risposta checklist n. 2 esclusione caldaie a gas
61. Progetti che non prevedono caldaie a gas – format
62. Progetti che non prevedono caldaie a gas – autodichiarazione DL
63. Progetti già avviati, certificazione DNSH prevista dal vademecum e checklist
64. Checklist n. 5 – muretti a secco
65. Checklist n. 5 - giardini ed aree esterne
66. Caldaie a GPL
67. Caldaie a GPL o diesel
68. Condizioni conformità delle caldaie a gas

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 7

69. Checklist DNSH n. 2, punto di controllo 2
70. Checklist DNSH n. 2, punto di controllo 11
71. Conformità delle caldaie a gas naturale e soglia per ritenere ampio l'intervento
72. Ammissibilità di una deroga per l'installazione di caldaie a GPL
73. Ammissibilità delle spese per gli interessi passivi del mutuo
74. Gestione dei casi di interventi che prevedono installazione di caldaie a GPL
75. Stralcio della caldaia a GPL e mantenimento dell'impianto
76. Installazione di una bombola per il metano
77. Modifica soggettiva necessaria al nulla osta del Comune
78. Corretta denominazione dell'investimento

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8

79. Rendicontazione spese per erogazione a titolo di anticipazione

80. Scheda DNSH n. 3 in caso di videocamere, citofoni e automazione cancelli
81. Subentro in caso di pluralità di aventi titolo sul bene oggetto di intervento
82. DNSH e stufa a biomasse
83. Pagamenti quietanzati con carte di credito
84. Errore materiale e utilizzo conto corrente diverso da quello dedicato
85. Durata della polizza fideiussoria
86. Strumento IFEL di supporto alla compilazione della checklist DNSH n. 2
87. Caldaie a gas, indicazioni strumenti di supporto IFEL e UDM
88. Sottostima del numero dei beni
89. Emissione e pagamento di fatture successive al 31/12/2025
90. Warning 041 ReGiS

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 9

91. Comodato d'uso gratuito con termine in scadenza
92. Subentro a beneficiario con invalidità 100%
93. Caldaia a biomasse - DNSH certificazioni ambientali
94. Annullamento della fattura e riemissione
95. Prodotti legnosi superficie inferiore a 1000 mq - DNSH
96. Generatore aria calda - classe energetica – DNSH
97. Caldaia a GPL
98. Creazione rendiconto su ReGiS - Importo pagamento ammesso
99. Mandato con rappresentanza - Bene in comunione legale

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 1

1 - 29.03.2023 - In caso di dichiarazione di interesse culturale intervenuta dopo la presentazione della domanda ma prima del termine del 30.06.2023 può la Regione/Provincia Autonoma innalzare il contributo al 100%, ferma restando la soglia massima di 150.000,00 euro?

Per poter beneficiare della copertura totale dei costi il riconoscimento di interesse culturale deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda.

2 - 05.04.2023 - La Regione, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, intende avvalersi per il reclutamento del personale della collaborazione di una società in house che, attraverso le proprie short list di tecnici selezionati, consente in tempi brevi di procedere con l'attivazione dei contratti necessari.

Le spese per il servizio da parte dell'ente in house, a carico dei fondi PNRR assegnati con DM 107 del 18/03/22, saranno oggetto di specifica rendicontazione e il budget rientrerà nella quota definita con i criteri della circolare 4 e nelle stime ipotizzate dalla commissione cultura per la ripartizione nazionale.

Si chiedono indicazioni in merito alla fattibilità della convenzione per il servizio di cui sopra.

(estratto nota UDM 05.04.2023, n. 12351) La possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR di avvalersi del supporto tecnico operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici è prevista dall'art. 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. nella L. 29 luglio 2021, n. 108.

Per l'espletamento di tali attività di supporto, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 10, comma 6 del citato decreto).

Nondimeno, le spese per il reclutamento del personale sostenute dalle società in house non possono essere poste a carico del PNRR.

Ciò in quanto le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, D.L. n. 80/2021 e nella circolare MEF 18 gennaio 2022, n. 4, riferiscono la possibilità in parola soltanto alle "amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR", con tale espressione intendendosi "tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR".

D'altra parte, anche il comma 2 del medesimo articolo, riferisce la possibilità di ricorrere alle particolari modalità di selezione previste nell'art. 1 solamente alle "amministrazioni di cui al comma 1" (vale a dire le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR) e ai "soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano", categorie all'interno delle quali non possono farsi rientrare le società partecipate di Regioni e Province Autonome.

3 - 20.04.2023 - A chi ci si può rivolgere in caso di dubbi sul contenuto del format di "vademecum" divulgato dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura?

Il format di "vademecum" che il Coordinamento tecnico della Commissione cultura ha inviato a tutte le Regioni e Province Autonome è stato elaborato dal Coordinamento medesimo per consentire ai Soggetti attuatori di elaborare la propria manualistica potendo partire da una "traccia".

Il contributo apportato dall'Unità di Missione è consistito in un controllo di coerenza del vademecum con gli atti adottati dal Ministero della Cultura, con particolare riferimento al SiGeCo 1.1 e alle linee guida ad esso allegati, all'esito del quale sono state proposte (ed inseriti) alcuni miglioramenti, sia nel corpo del testo che negli allegati.

Dal momento che impostazione e contenuti del documento sono stati concepiti dal Coordinamento tecnico l'Unità di Missione non è nella condizione di offrirne una interpretazione "autentica", se non per quelle parti che ha contribuito a modificare: le richieste di chiarimento vanno di regola indirizzate al Coordinamento tecnico della Commissione cultura (commissione.cultura@regione.liguria.it).

4 - 27.04.2023 - Le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi devono possedere le categorie SOA?

Il possesso di attestazioni SOA in capo alle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori dal beneficiario non è richiesto dal format di Avviso pubblico, fermo restando che ai sensi dell'art. 4, comma 9 del format, in sede di presentazione della domanda, il beneficiario deve aver dichiarato a pena di esclusione "[...] c. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati, ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione dell'intervento".

5 - 10.05.2023 - Per un immobile vincolato, sia come bene culturale sia perché ricade in zone vincolate

paesaggisticamente, bisogna aspettare le autorizzazioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di dare l'effettivo inizio dei lavori.

Cosa succede se entro il 30 giugno non si ottiene l'autorizzazione e non si potranno avviare i lavori? Si può dare l'avvio dei lavori anche solo parzialmente (es. organizzazione cantiere e lavori preparatori) in modo da non perdere il finanziamento?

Come osservato al punto n. 5 della parte I del resoconto della riunione UDM/GR n. 1 del 13 aprile u.s., l'impegno a dare avvio ai lavori entro il 30 giugno 2023 è previsto negli Avvisi pubblici e negli atti d'obbligo sottoscritti dai beneficiari ma non viene specificamente richiesto ai fini del raggiungimento di Milestone o Target.

Alla luce di ciò si è ritenuto che la nozione di inizio lavori possa essere intesa in senso lato, valorizzando anche l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Pur dovendosi escludere la possibilità di una proroga generalizzata, la Regione potrà, previa valutazione da compiersi caso per caso, concedere un differimento del termine in questione ai beneficiari che si trovino (incolpevolmente) nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

6 - 10.05.2023 - È possibile che un beneficiario si avvalga di un general contractor anche senza mandato di rappresentanza per la realizzazione globale dell'opera?

Occorre premettere che non è chiaro se il beneficiario, laddove parla di "general contractor", faccia riferimento ovvero ad un negozio di tipo privatistico.

Nel caso in cui, parlando di "general contractor" si faccia riferimento ad un negozio di tipo privatistico (e non alla figura di cui agli artt. 194 e ss. D.Lgs. n. 50/2016), stante la libertà negoziale di cui dispone, nulla osta a che il beneficiario affidi ad un unico soggetto la totalità dei lavori, dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dal Vademecum nella sezione n. 1, relativa al ruolo del beneficiario, che si riporta di seguito. "Dato il suo ruolo di percettore della sovvenzione, è al Beneficiario che la Regione [...] rivolge ogni comunicazione ufficiale; così come è esclusivamente in capo al Beneficiario che grava l'intera responsabilità dell'attuazione dell'intervento finanziato e della spesa sostenuta e rendicontata. Ciò comporta che i terzi (tra cui i dipendenti del Beneficiario così come l'eventuale consulente tecnico designato per lo svolgimento delle operazioni contabili, di rendicontazione, di direzione dei lavori o di altre fasi dell'esecuzione dell'intervento) non possono mai sostituirsi nella firma al Beneficiario."

Va precisato, inoltre, che tutti gli impegni che il beneficiario ha assunto con l'atto d'obblighi si estendono anche in relazione agli atti negoziali posti in essere dal "general contractor".

7 - 12.05.2023 - Avendo alcuni progetti ritenuti meritevoli di finanziamento ma non finanziabili per esaurimento delle risorse si chiede quando verranno riversati i finanziamenti dallo Stato a Regioni e Province Autonome e su quale base.

I fondi per finanziare i progetti valutati come ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate alla Regione verranno reperiti nell'ambito delle risorse avanzate (circa 100 milioni dei 590 assegnati con DM 18 marzo 2022, n. 107).

A tale scopo l'Unità di Missione intende proporre al Ministro della Cultura di emanare un nuovo decreto di assegnazione delle risorse, con il quale finanziare altresì i costi per il reclutamento del personale da parte dei Soggetti attuatori intenzionati a potenziare le proprie risorse umane avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 1 DL n. 80/2021 e dalla circolare MEF/RGS 18 gennaio 2022, n. 4.

La proposta sarà preceduta da una riunione del Tavolo tecnico del Nucleo Stato Regioni istituito ai sensi dell'art. 33, DL

n. 152/2021, nella quale sarà possibile formalizzare la condivisione dei criteri di riparto approvati dal Coordinamento tecnico della Commissione cultura nella riunione del 23 gennaio u.s., la cui applicazione consentirebbe di soddisfare il fabbisogno per i progetti ammissibili ma non ammessi a finanziamento di tutte le Regioni e Province Autonome.

8 - 24.05.2023 - Dove è possibile rinvenire la base giuridica per l'impegno riguardante un progetto risultato finanziabile per scorrimento della graduatoria regionale a seguito della rinuncia/revoca del finanziamento di un altro progetto?

Il comma 7 dell'art. 16 del format di Avviso pubblico condiviso dal Ministero con i Soggetti attuatori (riprodotto senza rilevanti modifiche nella gran parte degli Avvisi pubblici regionali) dispone che "Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate secondo la graduatoria di cui all'art. 9 del presente Avviso, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi, fissata al 31 dicembre 2026."

9 - 24.05.2023 - Con riferimento al ruolo di soggetto attuatore, si chiedono chiarimenti in merito alla separazione tra gestione e autocontrollo di progetto e, in particolar modo, la natura della separazione tra le diverse funzioni di progetto (funzionale o gerarchica).

Le Linee guida per le attività di controllo e rendicontazione PNRR (emanate con la circ. MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30 e richiamate dalle Linee Guida allegate al SiGeCo PNRR Cultura 1.1), stabiliscono (pag. 10) che ogni Amministrazione predisponesse una serie di misure per prevenire i conflitti di interesse, tra le quali viene annoverata anche la "separazione delle funzioni", rinviando per un maggiore dettaglio alle indicazioni contenute nel PNA 2022-2024 e relativi allegati (ora superato dal PNA 2023-2025).

Non risulta, per contro, alcun riferimento alla necessità di una separazione di tipo gerarchico.

10 - 24.05.2023 - Si chiede se, nel caso di interventi ammessi a finanziamento su beni in comproprietà, si possa accettare la procura speciale anziché il mandato con rappresentanza.

Alcuni beneficiari hanno presentato procure speciali avendo gli studi notarili, a cui si sono rivolti, espresso perplessità circa il ricorso al mandato ritenendo che lo stesso non debba necessariamente avere forma notarile. Si chiede inoltre se l'atto debba essere bilaterale o possa anche essere unilaterale.

In linea con quanto previsto dal format di Avviso pubblico, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, il bando della Regione (art. 4, comma 10, lett. j) prevede la produzione da parte del Beneficiario di un "atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza", rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dall'atto d'obblighi.

L'atto in parola deve necessariamente:

- 1) stante la struttura bilaterale del mandato con rappresentanza, essere firmato da tutte le parti; il contratto di mandato infatti dovrà essere accettato dal mandante e dal mandatario, il primo attribuirà l'incarico al secondo, che si obbligherà ad accettarlo nei confronti del primo;
- 2) contenere l'indicazione degli obblighi del mandante (es. dovrà fornire al mandatario tutti i documenti necessari, rimborsare al mandatario i pagamenti anticipati da lui effettuati, ecc); così come quella relativa agli obblighi del mandatario (effettivamente presente nell'atto da voi trasmesso);
- 3) specificare che il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
- 4) indicare:
 - la durata del contratto (tempo indeterminato, determinato o fine alla conclusione dell'affare);
 - se il contratto è gratuito o a titolo oneroso, e, in caso, indicare le modalità di pagamento;
 - se si vuole inserire la clausola di riservatezza, ossia se si vuole proteggere il contenuto del contratto;
 - come risolvere le eventuali controversie, se attraverso la mediazione, arbitrato o tribunale.

11 - 30.05.2023 - Cosa devono fare i beneficiari per ottenere il logo del MiC in vettoriale?

Le Linee guida per i soggetti attuatori allegate al SiGeCo 1.1 stabiliscono (paragrafo 13.2) che "il logo in formato vettoriale e il manuale d'uso dedicato possono essere richiesti via PEC all'indirizzo sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it". La richiesta in parola va effettuata dal referente della Regione/Provincia Autonoma e può essere riferita alla totalità dei beneficiari selezionati.

12 - 06.06.2023 - La compilazione della scheda di vulnerabilità deve avvenire nel caso di interventi su edifici tutelati con decreto espresso (artt. 12-13 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio), ma anche nel caso di interventi riguardanti beni tutelati ope legis per i quali non sia ancora intervenuta la verifica d'interesse, o questi ultimi possono essere esentati da tale adempimento?

La redazione della scheda di vulnerabilità classica per i beni ammessi al finanziamento in oggetto è riferita ai beni vincolati, per i quali - ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - sia stata quindi espletata la verifica di interesse culturale, se appartenenti ad enti territoriali e istituti pubblici (ex art. 12), o per i quali sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale, se appartenenti a soggetti diversi (ex art. 13).

Si specifica, tuttavia, che all'interno del Sistema Informativo Carta del Rischio sono censiti anche i beni il cui interesse culturale non è stato ancora verificato e/o dichiarato, o con procedimento di verifica e/o di dichiarazione in corso. L'aggiornamento dei dati riguardanti la conclusione dei procedimenti su richiamati e l'eventuale apposizione dei vincoli è garantito dai servizi di interoperabilità con il Sistema Informativo Vincoli in Rete. In tal senso, si chiarisce che l'adempimento su Carta del Rischio, con la compilazione della scheda di vulnerabilità classica, può riferirsi anche ai beni tutelati ope legis.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 2

13 - 13.06.2023 – A chi può essere chiesta assistenza in caso di problemi con il caricamento di dati sulla piattaforma ReGiS?

Per le questioni relative a ReGiS i Soggetti attuatori possono fare riferimento all'Unità di Missione ed in particolare al dott. Lorenzo Barrasso Mazza (lorenzo.barrassomazza@cultura.gov.it - 06 6723 2478), salvo che si tratti di problemi di natura prettamente tecnica, per la soluzione dei quali occorre aprire un ticket all'interno della piattaforma.

14 - 14.06.2023 - L'Avviso pubblico regionale indica di inserire nei *contratti stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento* clausole che garantiscano il rispetto del principio di non arrecare danno significativo mediante l'uso di un elenco di esclusioni (v. art. 4, comma 10, lett. f del *format di Avviso pubblico*); nel *Vademecum* per i beneficiari (Cap. III) si raccomanda di riportare nel *contratto di affidamento lavori* la specifica clausola attinente il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo". Si chiede se anche nel contratto da sottoscrivere con i professionisti debba essere inserita tale clausola relativa al DNSH ed eventualmente quale sia il contenuto specifico da inserire in detta clausola.

Sebbene nella gran parte dei casi la manualistica regionale (cap. III del *format di vademecum*) faccia riferimento al solo "*contratto di affidamento dei lavori*", l'impegno che il beneficiario dichiara di assumersi ai sensi dell'art. 4, comma 10, lett. f) del *format di Avviso pubblico* riguarda "*tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento*", tra i quali rientra anche il contratto con il professionista incaricato dal beneficiario.

Nel contratto in parola andranno pertanto inserite "clausole che garantiscano il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale"¹.

Si ritiene inoltre consigliabile l'inserimento nel contratto del riferimento all'osservanza della Guida operativa DNSH nella versione più aggiornata nonché delle prescrizioni man mano fornite dal Soggetto Attuatore.

15 - 19.06.2023 - Un beneficiario vorrebbe procedere ad una locazione del bene oggetto d'intervento al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall'avviso e dall'atto d'obblighi.

L'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d'obblighi sottoscritto dal beneficiario (conforme sul punto al *format di atto d'obblighi*) sembra non escluderne l'autorizzabilità.

L'art. 5, comma 3, del *format di Avviso pubblico* dispone che "La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile

¹ Alla luce delle osservazioni in passato formulate dalla Commissione Europea (su cui vedasi la nota UDM 3 agosto 2022, n. 25400) si consiglia, qualora il Soggetto attuatore intenda richiedere al beneficiario l'inserimento nel contratto della citata "lista di esclusione", di fare riferimento alla versione completa delle note a piè di pagina presenti all'interno dell'Allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (c.d. CID), di seguito riportata.

"i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente."

dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

Tale previsione, contenuta anche nell'Avviso pubblico regionale, esclude in radice la possibilità di avallare la richiesta del beneficiario "di procedere ad una locazione del bene oggetto d'intervento al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall'avviso e dall'atto d'obbligo".

Peraltro, l'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) del format di atto d'obblighi, trova la sua interpretazione nella nota dell'Unità di Missione 21 marzo 2023, n. 10432, chiaramente ispirata dalla necessità di scongiurare operazioni speculative.

Per quel che rileva, si evidenzia che la predetta nota chiarisce, tra le altre cose, che l'impegno di cui al suddetto articolo 3, sesto paragrafo, lett. b) "si colloca in una fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato [...]" e pertanto non trova applicazione nel caso di specie.

16 - 29.06.2023 - Si chiede se fra i documenti giustificativi di spesa possano rientrare anche le ricevute per prestazione occasionale, relative per esempio ad una prestazione professionale. Il Vademecum regionale indica tra la documentazione da allegare alle domande di pagamento le "fatture", senza menzionare altresì i documenti fiscali equivalenti.

Le ricevute per prestazione occasionale devono ritenersi validi documenti giustificativi di spesa.

L'art. 7, comma 1 dell'Avviso regionale (così come l'analoga disposizione del format di Avviso pubblico) prevede che "Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia".

Il richiamo citato è da ritenersi inclusivo anche del Dpr. 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma 2 dell'art. 2 ("*principi generali*") del decreto in parola prevede, tra l'altro, che l'ammissibilità della spesa richiede che la stessa sia "effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente [...]"

17 - 05.07.2023 - In caso di spese fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento, come definiti dall'art. 2359 C.C., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, qualora sia possibile la quantificazione percentuale del collegamento o controllo (per es. numero azioni detenute da visura camerale), e questa sia inferiore al 100%, è ammissibile la spesa solo per la quota non affetta da conflitto di interessi? A titolo esemplificativo, se le quote della società fornitrice sono detenute al 50% dal beneficiario, la spesa per le relative prestazioni può essere considerata ammissibile per il 50%?

Come indicato nel format di Vademecum (par. 3, lett. g ed all. 14), in caso di conflitto di interessi anche potenziale il beneficiario ha due alternative:

- a) intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di conflitto;
- b) giustificare opportunamente l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi, creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.).

Tanto nel caso di affidamento dell'incarico ad un'impresa della quale il soggetto sia unico titolare quanto nel caso in cui questi sia titolare di una quota soltanto, la valutazione della Regione non muta, trattandosi comunque di verificare la consistenza della situazione di conflitto in rapporto a quantità e qualità della giustificazione fornita dal beneficiario.

18 - 05.07.2023 - Con riguardo alla procedura di erogazione si chiede se per la liquidazione del contributo occorra attendere la validazione della rendicontazione da parte del MIC e del MEF.

Nel rispetto dei limiti e delle procedure dettagliate nell'Avviso pubblico di propria competenza la Regione/Provincia autonoma può erogare anticipatamente parte del contributo ai beneficiari che ne facciano richiesta.

Per le successive erogazioni si procederà a rimborso.

Pertanto la Regione/Provincia autonoma dovrà, previa effettuazione dei controlli di propria competenza, sostenere le spese e poi rendicontarle al MiC per il successivo rimborso delle spese sostenute.

19 - 05.07.2023 - Un soggetto, già beneficiario di un primo contributo, si trova nella condizione di diventare beneficiario di un ulteriore contributo a seguito di accettazione di eredità. Si chiede se la fattispecie in questione possa configurare una violazione dell'art. 4 co. 7 dell'Avviso, che prevedeva " Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima."

L'art. 4, comma 7, dell'Avviso pubblico citato (riproduttivo dell'analoga disposizione contenuta nel format di Avviso pubblico condiviso), si limita a stabilire che il soggetto che abbia proposto una prima domanda non può presentare una seconda richiesta di finanziamento per realizzare un ulteriore intervento avente ad oggetto un bene diverso.

Pertanto, in caso di acquisto *mortis causa* della proprietà di un altro bene per il quale è stato concesso il finanziamento,

il soggetto in parola non dovrà rinunciare ad alcuno dei due finanziamenti.

Ad ogni modo si ricorda che la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione da parte della Regione / Provincia Autonoma, la quale, prima di procedere con la sottoscrizione dell'atto d'obblighi, dovrà verificare che il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 3

20 – 02.08.2023 - A seguito dell'attività istruttoria in corso su domande di acconti/saldi è emerso che alcune fatture e bonifici di pagamento non recano l'indicazione del CUP ed i riferimenti al finanziamento PNRR. È possibile che tale omissione sia sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario? In riferimento a quanto segnalato occorre in primo luogo avviare un'azione di sensibilizzazione dei beneficiari sui contenuti della fattura, per interrompere quanto prima il verificarsi delle situazioni di assenza del CUP, pena il mancato riconoscimento della spesa fatturata.

In secondo luogo si osserva che è competenza del soggetto attuatore valutare, nel dettaglio, se le fatture siano rendicontabili o meno a questa amministrazione, sulla base delle indicazioni contenute nel Vademecum per i beneficiari e di quelle ricavabili dalla normativa vigente.

L'assenza del CUP costituisce una mancanza molto grave, di regola non superabile se non attraverso l'analisi del singolo caso anche alla luce della ulteriore documentazione eventualmente in possesso della Regione. A titolo esemplificativo: la fattura, pur priva di CUP, che citi atti o documenti (un contratto, un preventivo, una determina regionale, ecc.) che riportano il CUP e contengono i riferimenti al PNRR, potrebbe essere riconosciuta ammissibile in ragione del collegamento con tali atti o documenti, sempreché il collegamento in parola sia formalizzato attraverso uno specifico atto di riconduzione della Regione.

Al contrario, la soluzione consistente nel chiedere l'emissione di una nuova fattura in sostituzione di quella già pagata non appare praticabile, in quanto si ricadrebbe nell'ipotesi di doppio finanziamento se non di sospetta frode, salvo che siano acquisite la nota di credito di annullamento della fattura pagata e la restituzione delle somme ricevute.

21 – 06.09.2023 - Ai fini della redazione del piano dei fabbisogni nel rispetto dei nuovi format occorre ancora allegare la "relazione descrittiva delle attività" firmata dal RUP di cui si parla nella mail dell'UDM del 21 giugno 2023?

L'allegato precedentemente richiesto con la dicitura "relazione descrittiva" non è più necessario, essendo ora confluito nella sezione 3.1 del nuovo format di "Piano delle attività tecnico operative".

22 – 14.09.2023 - In caso di recente decesso di un beneficiario che ha sottoscritto nei tempi stabiliti l'atto d'obblighi, stante la difficoltà degli eredi a definire la successione in tempo utile a garantire il termine ultimo previsto nell'atto d'obblighi per l'avvio dei lavori, rimanendo il bene in una situazione di comproprietà, occorre richiedere un atto notarile di costituzione di mandato di rappresentanza, rilasciato dagli aventi titolo ed accettato da uno dei comproprietari che, in accordo, si assumerebbe gli impegni e obblighi derivanti dall'atto d'obblighi?

La situazione di comunione ereditaria che si viene a creare a seguito della morte del beneficiario che abbia già firmato l'atto d'obblighi è assimilabile a quella della comproprietà ab initio del bene. Si ritiene pertanto corretto, in applicazione analogica dell'art. 4/10, lett. k) dell'Avviso pubblico, che la Regione chieda alla persona che intende subentrare come beneficiario la produzione dell'atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni derivanti dall'atto d'obblighi.

23 – 14.09.2023 - Le spese sostenute dagli eredi del beneficiario per l'atto notarile di costituzione del mandato con rappresentanza possono considerarsi spese ammissibili?

In quanto connesse all'operazione, le spese sostenute dagli eredi del beneficiario per l'atto notarile di costituzione del mandato con rappresentanza possono ritenersi spese ammissibili.

24 – 14.09.2023 - In caso di decesso del beneficiario già firmatario dell'Atto d'obblighi, al quale non sia stato ancora erogato il contributo, gli eredi possono stipulare con un terzo un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene ammesso a finanziamento, con la condizione di mantenere la destinazione d'uso per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata?

Come evidenziato nella nota di questa Unità di Missione del 21 marzo u.s., n. 10432, l'impegno di cui all'art. 3, sesto paragrafo, lett. b), dell'atto d'obblighi – che si colloca nella fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato – concerne particolari e circoscritte ipotesi (esclusa, in ogni caso, la compravendita a fini speculativi), nelle quali si verifichi una modifica soggettiva del beneficiario.

Tanto premesso, si evidenzia che l'autorizzazione della modifica soggettiva necessita di una preventiva verifica da parte della Regione, la quale, in ogni caso, deve valutare il ricorrere di particolari esigenze, che – come chiarito nella sopracitata nota – non potevano essere prevedibili all'atto della presentazione della domanda. Ciò posto, preme chiarire che l'ammissibilità della compravendita, anche prima della conclusione amministrativa e contabile dell'intervento, va di regola esclusa.

25 – 15.09.2023 – La circolare MEF/RGS 15 settembre n. 27 in tema di titolarità effettiva impone nuovi adempimenti ai Soggetti attuatori?

La circolare contiene, nella prima sezione:

- la definizione di titolare effettivo;
- le procedure di raccolta e registrazione del dato su ReGiS;

e, nella seconda sezione:

- gli obblighi di comunicazione di operazioni sospette ex art. 10 D.lgs. n. 231/2007;
- il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e della Guardia di Finanza nel contesto istituzionale di riferimento e, più specificamente, nell'ambito del PNRR.

La circolare contiene i seguenti allegati:

- il template “Comunicazione dei dati sulla Titoralità effettiva per Enti pubblici” (all. 1) per i Soggetti pubblici che partecipano alle procedure di selezione PNRR;
- il template “Comunicazione dei dati sulla Titoralità effettiva per Enti privati” (all. 2) per i Soggetti di natura privata che partecipano alle procedure di selezione e/o di gara PNRR.
- L'annesso informativo “Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia”, dove sono individuati profili di rischio concernenti:

- a) gli assetti proprietari, manageriali e di controllo dell'impresa;
- b) le caratteristiche ovvero le informazioni disponibili a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa;
- c) le modalità di rapportarsi all'Amministrazione, nonché la documentazione presentata dall'impresa;
- d) la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché l'attività dell'impresa.

Gli adempimenti che il Soggetto attuatore è chiamato ad effettuare sul sistema ReGiS sono ampiamente descritti nella circolare medesima, che contiene anche alcune figure illustrative a supporto.

26 – 19.09.2023 - Per i progetti ammessi a seguito di scorrimento e con atti d'obbligo ancora da firmare quale termine occorre indicare nell'art. 2, comma 2 dell'atto d'obblighi, per l'avvio dell'intervento?

Si ritiene ragionevole il termine del 31 dicembre 2023.

27 – 19.09.2023 L'indicazione del costo unitario giornata/uomo, delle giornate stimate, dell'FTE e del costo lordo stimato è richiesta anche per i contratti a tempo determinato?

No, è richiesta soltanto per le collaborazioni.

28 – 22.09.2023 - Nel “Piano delle attività tecnico operative” vanno indicate le “modalità di reclutamento delle risorse”. Cosa si intende?

È necessario indicare, oltre al tipo di contratto (tempo determinato, collaborazione) anche la *procedura selettiva* che, anche di massima, il Soggetto attuatore intende impiegare per effettuare il reclutamento del personale.

Esemplificando, l'art. 1, comma 4, DL n. 80/2021 menziona le procedure concorsuali mediante modalità semplificate di cui all'art. 35-quater, D.lgs. n. 165/2001, con valutazione titoli e prova scritta, l'art. 1, comma 14 del medesimo DL. l'“utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato”.

29 - 02.10.2023 - I soggetti privati, beneficiari di finanziamenti PNRR nell'ambito dell'investimento 2.2., sono tenuti ad acquisire il CIG (Codice Identificativo di Gara)?

Riscontrando il quesito posto dal Ministero della Cultura lo scorso 9 agosto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito, con nota del 18 settembre, che il CIG “deve essere acquisito dai beneficiari di finanziamenti solo laddove sia applicabile la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 ovvero D.Lgs. n. 50/2016 ove applicabile ratione temporis) e, pertanto, si possa parlare di “affidamento del contratto” ai sensi del punto a), punto 1, articolo 3, Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023. Si conviene, allora, che *non sussiste alcun obbligo di acquisire il codice CIG nei casi in cui il privato sia il beneficiario finale.*”

30 – 03.10.2023 - In caso di decesso del proponente, deve essere stipulato un nuovo atto d'obblighi con il subentrante oppure è sufficiente un'integrazione?

L'Unità di Missione ritiene corretto procedere con una integrazione dell'atto d'obblighi originario, nella quale il sottoscrittore dichiara di subentrare al defunto negli obblighi da questo assunti.

In ogni caso la Regione deve previamente verificare che il nuovo beneficiario sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione e per la fase di esecuzione. In particolare, in caso di comproprietà del bene, il nuovo sottoscrittore deve aver prodotto alla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 10, lett. k,

del format di Avviso pubblico, l'atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza da parte degli altri aventi diritto.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 4

31 - 12.10.2023 - È possibile che il beneficiario conferisca ad un rappresentante procura speciale per effettuare le comunicazioni e compiere gli adempimenti nei confronti della Regione relativi al progetto finanziato?

Nulla osta a che il beneficiario si avvalga di un procuratore speciale, nominato nelle forme di legge, per la gestione di uno o più affari (come previsto in generale dalle disposizioni del codice civile, nonché, per quanto ivi previsto, dall'art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. n. 445/2000).

In tale veste il procuratore speciale può essere anche delegato (con l'autorizzazione dell'istituto di credito) ad operare sul conto corrente dedicato, che però deve essere intestato al beneficiario.

La nomina del procuratore speciale deve essere formalmente comunicata (corredata degli atti di conferimento/nomina) al Soggetto Attuatore.

32 - 13.10.2023 - Sono ammissibili le spese effettuate dal beneficiario per l'acquisto di beni presso esercizi commerciali?

L'ammissibilità delle spese sostenute è regolata dall'art. 7 del format di Avviso pubblico condiviso dal Ministero con nota 4 aprile 2022, n. 12297. La lett. a) del secondo comma dell'articolo citato considera espressamente tra le spese ammissibili le "spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi, compreso l'acquisto e installazione di impianti tecnici".

Il format di vademecum contiene alcune disposizioni generali sull'ammissibilità delle spese (par. 3) e specifica i dati che ogni fattura deve riportare (par. 4.1), sottolineando l'importanza della descrizione della fattura, ove devono essere indicati il CUP, la natura, qualità e quantità dei lavori, dei beni o dei servizi formanti oggetto dell'operazione ed i dati relativi al contratto cui la fattura fa riferimento.

Per valutare l'ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni presso esercizi commerciali occorrerà pertanto tenere conto di tali riferimenti.

33 - 23.10.2023 - Due comproprietari del bene hanno avviato l'intervento di recupero in epoca anteriore all'avviso, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sottoscritta da entrambi.

Talune delle fatture precedenti alla firma dell'atto d'obblighi sono intestate al comproprietario non titolare del progetto selezionato.

Tali fatture possono ricondursi al CUP, pur non essendo intestate al beneficiario come richiesto dal par. 3, lett. b) del Vademecum ("Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetti di rendicontazione devono essere intestati al Beneficiario")?

L'atto di riconduzione ha la funzione di ovviare alla mancanza di indicazione del CUP sulle fatture dei beneficiari emesse prima della sottoscrizione dell'atto d'obblighi e dell'acquisizione del CUP.

Tanto premesso, il beneficiario comproprietario del bene oggetto di intervento può inserire nell'allegato 12 del format di Vademecum ("dichiarazione fatture pregresse") anche documenti giustificativi di spesa intestati ad un diverso comproprietario, dandone conto per il tramite di una nota esplicativa, da inserire nella dichiarazione, che dia evidenza di quali sono i documenti intestati all'altro comproprietario.

Resta ferma la responsabilità della Regione, quale Soggetto attuatore, in ordine alla verifica della effettiva riconducibilità della fattura al progetto, anche rispetto ai termini dell'avviso e ai contenuti della proposta progettuale presentata e approvata, nonché la doverosità dell'emanazione di un atto amministrativo di riconduzione, sulla cui necessità questa Unità di Missione ha già avuto modo di esprimersi (Resoconto Riunione UDM/GR n. 1 del 13 aprile 2023).

34 - 24.10.2023 - La Regione vorrebbe adottare una rimodulazione delle modalità di erogazione del finanziamento mediante la previsione di due erogazioni a SAL nella misura del 30% in luogo di un'unica erogazione a SAL nella misura del 60%.

In tale prospettiva, si chiede se sia possibile modificare l'art. 13 (Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese) dell'Avviso pubblico.

Come noto, la disciplina delle modalità di erogazione del finanziamento è stata decisa da ciascuna Regione/Provincia Autonoma in assoluta autonomia (come confermato dalla circostanza che il Ministero non ha compilato l'art. 13 del format di Avviso pubblico), ferma restando la necessità per il Ministero della Cultura di attenersi a quanto stabilito nell'art. 2, comma 2, del D.M. MEF 11 ottobre 2021 (sul punto, v. verbale della riunione del Nucleo Stato-Regioni del 23 febbraio 2022).

La Regione ha quindi autonomamente disciplinato le modalità di erogazione del finanziamento sia nell'Avviso pubblico che nella propria manualistica.

Le modalità di erogazione del finanziamento in parola sono state riportate nell'art. 5 del format di atto d'obblighi della Regione e dunque in tutti gli atti d'obblighi sottoscritti dai beneficiari selezionati dalla Regione.

Le modalità di erogazione del finanziamento vengono descritte, senza innovazioni, anche nella manualistica regionale (paragrafo 11 del Vademecum).

Alla luce di quanto sopra precisato è evidente che qualsiasi eventuale modifica delle modalità di erogazione del finanziamento, dovrebbe avvenire con provvedimento regionale volto a incidere sull'Avviso pubblico (art. 13), sulla manualistica regionale (par. 11 del Vademecum e allegato recante "domanda di pagamento SAL") nonché sul format di atto d'obblighi (art. 5) e, a seguire, richiedere anche una modifica in senso conforme di tutti gli atti d'obblighi, da sottoscrivere anche dai beneficiari.

Dal momento che, come detto in premessa, l'art. 13 del format di Avviso pubblico condiviso dal Ministero con le Regioni lasciava a queste ultime ampio margine di compilazione, per il Ministero non si pongono in astratto problemi a prendere atto di una diversa disciplina delle modalità di erogazione del finanziamento, siccome riconducibile – per l'appunto – a decisione e scelta riservate alla Regione.

Tuttavia, non può non sottolinearsi che una tale modifica, in quanto relativa a una previsione certamente non secondaria dell'Avviso pubblico – le cui disposizioni, come noto, vincolano anche l'Amministrazione procedente –, potrebbe essere considerata illegittima in sede di controllo/audit; e ciò nella misura in cui, innovando le modalità di erogazione del finanziamento in senso chiaramente più favorevole ai beneficiari, detta modifica parrebbe suscettibile di incidere sulle condizioni di partecipazione alla procedura di selezione (laddove, tra le condizioni di partecipazione devono/possono certamente ricomprendersi anche quelle che, attenendo al rimborso delle spese, afferiscono alla capacità economico-finanziaria dei potenziali interessati di sostenerne l'anticipazione).

In particolare, non può escludersi che una modifica ex post delle modalità di erogazione del finanziamento possa essere considerata di per sé sufficiente a violare i principi generali di parità di partecipazione e di non discriminazione cui dovrebbero conformarsi (in tutte le fasi) le procedure selettive e di finanziamento ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990, sul presupposto che, ove dette diverse modalità fossero state previste ab origine, altri potenziali interessati avrebbero potuto decidere di partecipare alla selezione.

Detta preoccupazione, a ben vedere, risulta ulteriormente confermata dalla circostanza che diversi beneficiari potrebbero aver rinunciato al finanziamento proprio per l'impossibilità/difficoltà di garantire la realizzazione degli interventi in ragione delle modalità di erogazione del finanziamento (vuoi per circostanze sopravvenute alla concessione, vuoi per un'iniziale sottovalutazione della propria capacità economico-finanziaria).

In particolare, ove anche si volesse considerare remoto il rischio di contestazioni da parte di potenziali interessati che non hanno partecipato alla procedura di selezione, pare viceversa molto più concreto il rischio che la modifica delle modalità di erogazione del finanziamento possa legittimare contestazioni da parte di beneficiari rinunciatari, con conseguente eventualità per la Regione di doverne rivalutare la posizione in funzione di un'eventuale riammissione a finanziamento (e, ancor prima, di valutare la percorribilità di detta soluzione, sia in termini di legittimità che di effettiva copertura finanziaria), anche al fine di evitare il rischio di subire azioni risarcitorie.

Pertanto, non può neppure escludersi la possibilità di contestazioni da parte di beneficiari che, al fine di assicurarsi la disponibilità dell'anticipazione finanziaria necessaria a garantire l'attuazione degli interventi alla luce della disciplina delle modalità di erogazione del finanziamento prevista nell'Avviso pubblico e negli atti d'obblighi, abbiano sostenuto costi per prestiti e/o anticipazioni bancarie, magari dietro costituzione di specifiche garanzie; costi che, a seguito della modifica delle predette modalità di erogazione, potrebbero rivelarsi in tutto o in parte inutilmente sostenuti e dei quali non può parimenti escludersi che i predetti beneficiari possano decidere di avanzare richieste di ristoro.

In sostanza, in disparte ogni considerazione generale in ordine alla valutazione in sede di controllo/audit della legittimità di modifiche operate a un Avviso pubblico a procedura di selezione ormai conclusa, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Regione, ferme restando le determinazioni che quest'ultima vorrà assumere, sulle conseguenze che la modifica delle modalità di erogazione del finanziamento potrebbe comportare nei rapporti con i potenziali "controinteressati", individuabili quanto meno nei:

- potenziali partecipanti all'Avviso pubblico che non hanno presentato domanda proprio in ragione delle modalità di erogazione del finanziamento disciplinate dallo stesso Avviso;
- beneficiari vincitori che hanno sottoscritto l'atto d'obblighi e poi hanno rinunciato, sempre in considerazione delle predette modalità di erogazione del finanziamento;
- beneficiari che hanno già iniziato a dare esecuzione agli interventi e hanno presentato (o stanno per presentare) richieste di erogazione a SAL nel rispetto delle regole attualmente vigenti.

35 – 25.10.2023 – Nei casi in cui l'importo complessivo dell'intervento (risultante da CUP e quadro economico) sia superiore alla spesa ammessa la Regione deve acquisire anche le fatture ed i bonifici relativi alle spese ulteriori rispetto a quelle ammissibili?

I beneficiari che si avvalgono di altre agevolazioni pubbliche per sostenere le spese ulteriori rispetto a quelle da rendicontare sul PNRR quali indicazioni devono riportare sulle fatture relative a tali spese?

La Regione/Provincia Autonoma deve acquisire dai beneficiari e caricare su ReGiS anche tutte le fatture ed i bonifici

relativi alle spese “ulteriori” rispetto a quelle che si chiede di finanziare con fondi PNRR. Ciò consente alla medesima di verificare, tra l'altro, che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto spese per l'importo complessivo programmato e dunque riceva il contributo nella misura dovuta.

Nei documenti giustificativi relativi a tali spese “ulteriori” dovrà emergere il collegamento al progetto, attraverso il riferimento al CUP, ma - non potendo essere rendicontata - non dovrà essere inserita l'indicazione che l'operazione è finanziata con fondi PNRR.

Per sostenere le spese “ulteriori” rispetto a quelle finanziate dal PNRR il beneficiario potrà ricorrere ad altri fondi/bonus ma non ad altri fondi europei, integrando, quest'ultima situazione, una ipotesi che la Commissione Europea qualifica come doppio finanziamento (sul punto v. la “double funding note” della CE del 6 febbraio 2023).

[36 – 25.10.2023 - Quali sono gli adempimenti su ReGiS in caso di variazioni del quadro economico?](#)

Per le modifiche ai progetti approvate o comunicate alla Regione/Provincia Autonoma si richiamano le indicazioni fornite nella comunicazione inviata lo scorso 5 ottobre tramite posta elettronica ordinaria ai referenti della Regione/Provincia Autonoma, rimanendo a disposizione anche telefonicamente per qualsiasi chiarimento.

[37 – 26.10.2023 – Ci è stato chiesto da un beneficiario se trovi applicazione il codice dei contratti pubblici e, dunque occorra attenersi alle procedure di affidamento ivi previste nonché procedere all'adozione degli atti propedeutici e consequenziali all'affidamento \(es.: nomina RUP, commissione giudicatrice, determine varie ecc.\)](#)

L'art. 11, comma 2, lett. c), del format di Avviso pubblico stabilisce l'obbligo del soggetto beneficiario di “garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di interventi finanziati con risorse pubbliche”.

Nell'art. 3 dell'Atto d'obblighi si precisa, tra l'altro, che il soggetto beneficiario assume l'impegno di “garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile”. Ciò premesso, è parere di questa Unità di Missione – confortato anche da alcuni recenti chiarimenti dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze (v. a titolo di esempio, la nota allegata) – che agli interventi finanziati si applichino le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, dal 1° luglio 2023, D.Lgs. n. 36/2023, salva la disposizione dell'art. 225, comma 8, di quest'ultimo), soltanto allorché ne sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi. Resta fermo in ogni caso – ossia, anche nell'ipotesi in cui l'intervento non sia assoggettato alle disposizioni in materia di contratti pubblici – l'obbligo dei soggetti beneficiari di conformarsi, nella relativa attuazione, ai principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità e trasparenza nella selezione dei soggetti realizzatori o esecutori; e ciò anche in funzione dell'esigenza di prevenzione di qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse.

In quest'ottica, assume certamente rilevanza la previsione di cui al paragrafo 2.2, sottoparagrafo III, del format di Vademecum, che nel disciplinare la documentazione da trasmettere per le spese di esecuzione dei lavori, richiede, tra l'altro, di produrre/archiviare “i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici” (in termini analoghi, cfr. anche le previsioni del medesimo format relative a servizi e forniture).

Si aggiunge che i soggetti beneficiari devono altresì rispettare i principi collegati alla sana gestione finanziaria (cfr. Regolamenti UE 2021/241 e 2018/1046) e avere specifico riguardo alle “Disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese sostenute” di cui al paragrafo 3 del predetto format di Vademecum. In particolare, si evidenzia che la lett. g) del predetto paragrafo 3, in merito ai casi di conflitto di interessi richiama la necessità di “giustificare opportunamente l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi)”. In conclusione, si ritiene che, fermo restando che la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici si applica solo ove espressamente previsto ex lege, i soggetti beneficiari non tenuti all'applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici devono comunque conformarsi ai principi sopra richiamati e, nello specifico, alle previsioni vincolanti dell'Avviso pubblico, dell'Atto d'obblighi e del Vademecum adottato dalla Regione/Provincia Autonoma.

[38 - 30.10.2023 - Un beneficiario, che sta attuando un intervento che prevede il recupero di muretti a secco unitamente alla realizzazione di un impianto di raccolta delle acque e fitodepurazione, ha compilato la scheda DNSH n. 5. Si chiede se per l'intervento riguardante i muretti a secco debba essere compilata la checklist n. 2 o la checklist n. 5 e se per l'impianto di fitodepurazione occorra compilare anche la checklist 24.](#)

È corretta la compilazione della sola scheda n. 5 per i muretti a secco, in quanto si tratta di un intervento non connesso con la costruzione/rinnovamento di edifici.

Per quanto attiene la scheda n. 24, nella guida operativa è specificato che la stessa deve essere applicata nel caso di “interventi di nuova costruzione, espansione (ampliamento) e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento. Comprende inoltre il rinnovo di sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento che non comporti alcuna modifica sostanziale in relazione al carico o al volume del flusso raccolto o trattato nel sistema delle acque reflue”.

La Regione/Provincia Autonoma deve dunque verificare se il progetto proposto ricade in questa specifica tipologia, ed in particolare se sia previsto un sistema di trattamento di acque reflue centralizzato (condizione per la quale è richiesta l'applicazione della scheda n. 24).

39 - 30.10.2023 – Un beneficiario ha iniziato un intervento che prevede sia il ripristino di muretti a secco sia il recupero di manufatti per la regimentazione e l'accumulo delle acque, sia sorge che meteoriche (utilizzo di cisterna e pozzo preesistenti). Si chiede quali checklist debbano essere utilizzate.

La scheda da applicare è sempre la n. 5, sia in riferimento ai muretti a secco, che al ripristino di manufatti per la regimentazione e l'accumulo delle acque. Si tratta infatti di interventi non connessi alla costruzione o rinnovamento di edifici e pertanto è da escludere l'applicazione della scheda n. 2.

40 – 07.11.2023 – Si chiede se per ritenere superato il conflitto di interessi segnalato dal beneficiario sia sufficiente la presentazione di più preventivi inerenti la stessa tipologia di prestazioni professionali e di lavorazioni.

In primo luogo si evidenzia che in fase di attuazione la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi è di competenza della Regione, la quale, per effetto del D.M. 18 marzo 2022, n. 107, ha assunto il ruolo di Soggetto attuatore ed i relativi impegni, tra i quali, in particolare, l'obbligo di "adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione".

Tanto premesso, affinché la Regione possa effettuare una valutazione occorre senz'altro che dalla documentazione prodotta dal beneficiario risultino i documenti attestanti, con data certa, l'effettiva richiesta e ricezione dei diversi preventivi (foss'anche al limitato scopo di escludere che i preventivi cui si ricollegano le situazioni di conflitto di interessi siano stati presentati solo successivamente a quelli comparati) e che i diversi preventivi siano effettivamente comparabili, in quanto aventi ad oggetto le medesime lavorazioni.

Ai fini del superamento di situazioni di conflitti di interessi pare inoltre opportuno verificare la congruità delle offerte presentate dagli operatori ai prezzari regionali di riferimento.

Si evidenzia altresì che, nell'ipotesi in cui il Soggetto attuatore dovesse ritenere superabile il conflitto di interessi, sarebbe comunque opportuno comunicare al beneficiario che il predetto conflitto sarà comunque sottoposto agli ulteriori controlli previsti dalla normativa nazionale ed eurounitaria da parte dei soggetti competenti (Ministero della cultura, autorità di audit nazionale e della Commissione europea), il cui esito potrebbe anche condizionare l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate, ancorché già rimborsate (sui controlli di competenza del Ministero della cultura, vedasi in particolare il par. 4.4 del SiGeCo PNRR v. 1.1 del 14 febbraio 2023 nonché il par. 6.3.4 della circolare MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30).

Si segnala infine che, a prescindere dalle determinazioni che vorrà assumere in merito, il Soggetto attuatore è tenuto comunque a dare formale comunicazione della situazione di conflitto di interessi (si ribadisce, pur se ritenuta superata) all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, la quale è a sua volta tenuta a farne segnalazione alla Guardia di Finanza in forza dell'art. 3, comma 1, del protocollo d'intesa 17 dicembre 2021 tra MEF/RGS e Guardia di Finanza, al quale il Ministero della Cultura ha dato adesione con nota n. 10838 del 18 marzo 2022.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 5

41 - 19.10.2023 - Si chiede un chiarimento circa l'obbligatorietà della verifica indicata dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per le erogazioni disposte nei confronti dei beneficiari della misura, anche alla luce di quanto precisato nella circolare MEF 29 luglio 2008, n. 22 sulla nozione di "pagamento".

La citata circolare ha ritenuto che con il termine "pagamento" il legislatore abbia inteso riferirsi all'adempimento di un obbligo contrattuale e che l'art. 48-bis non trovi applicazione, tra l'altro, in caso di trasferimenti di somme effettuati "per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea".

Tale affermazione viene sostenuta nella circolare citata osservando che "In presenza di un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazione l'articolo 48-bis, norma a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità".

Oltre a ciò, nella circolare si osserva che la sospensione del pagamento, potenzialmente conseguente all'esito positivo della verifica di cui all'art. 48-bis, presuppone che la legge consenta il pignoramento della somma, come può evincersi dal richiamo che l'art. 3, comma 4 del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, opera all'art. 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili. L'impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario renderebbe infatti inutile procedere alla verifica di cui all'articolo 48-bis.

È opinione di questa Unità di Missione che le considerazioni sopra riportate siano valide anche nel caso di specie, dal momento che l'erogazione in anticipazione del contributo in favore dei beneficiari dell'investimento 2.2 della misura M1C3 del PNRR è precipuamente finalizzata a dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea.

Se, come detto, la conclusione già raggiunta dalla citata circolare - confermata dalla successiva circolare MEF/RGS 23 settembre 2011, n. 27 - è rafforzata dall'argomento della impignorabilità delle somme, una indiretta conferma della validità dell'assunto potrebbe indirettamente rinvenirsi nell'art. 9, comma 13, del D.L. n. 152/2021, ai sensi del quale i fondi per la gestione degli interventi del PNRR non sono soggetti ad esecuzione forzata.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di confermare la superfluità della verifica di cui all'art. 48-bis DPR. n. 602/1973 nel caso di erogazione del contributo in favore dei beneficiari dell'investimento 2.2.

42 - 07.02.2024 - Per garantire l'accesso ai luoghi e dunque la fruizione degli stessi si rende necessario un intervento di adeguamento di una rampa di scala comune, sulla quale il beneficiario vanta esclusivamente un diritto di passaggio (menzionato nel titolo di proprietà).

Si chiede se il beneficiario possa utilizzare i fondi già previsti nel quadro economico del progetto finanziato per adeguare la rampa di scala e installarvi un corrimano, fermo restando la disponibilità di tutti gli altri aventi diritto.

In via generale non vi sono ostacoli a ritenere ammissibile una spesa avente ad oggetto un bene sul quale il beneficiario vanta un diritto reale diverso dalla piena proprietà, purché siano rispettati i principi generali in tema di ammissibilità delle spese (su cui vedasi l'art. 2, DPR. 5 febbraio 2018, n. 22 nonché il par. 3 del vademecum della Regione Campania, approvato con DD 14 giugno 2023, n. 459).

Nello specifico l'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico della Regione (richiamato anche dal par. 4 del vademecum regionale) prevede espressamente, alla lett. e) l'ammissibilità delle spese "per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita", purché "effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili".

Si tenga a mente, infine, che laddove la spesa non sia prevista nel quadro economico del progetto finanziato occorrerà una proposta di variazione del progetto, che la Regione dovrà valutare ed approvare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del format di atto d'obblighi.

43 - 06.02.2024 - A fronte di alcune domande di saldo si pone il dubbio sul livello di significatività / adeguatezza dell'impegno assunto dai beneficiari, in relazione alla fruizione pubblica, specie laddove l'apertura al pubblico del bene (nel caso di specie una chiesetta di montagna) sia prevista soltanto per pochi giorni durante l'anno.

Sul punto si osserva che tra gli obblighi del beneficiario, elencati nell'Atto d'obblighi e dallo stesso sottoscritti, figura anche quello di "rendere disponibile il bene alla pubblica fruizione per il tempo stabilito (almeno 5 anni) e, in caso di bene vincolato, con le modalità da stabilirsi di concerto con la Soprintendenza" (art. 3, 22° punto).

Nondimeno, tra gli allegati alla domanda di saldo indicati nel par. 11.3 del format di vademecum figura anche la "dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento con indicazione dell'effettiva apertura al pubblico".

Nella prospettiva dell'interesse pubblico alla più ampia fruizione del bene da parte della collettività spetta al Soggetto attuatore valutare l'adeguatezza del programma di fruizione proposto.

44 - 08.03.2024 – Come comportarsi in caso di ricevimento di una domanda di erogazione da parte del destinatario di un contributo contenente un pagamento con F24 (nel caso di specie relativo a spese tecniche)?

Ferma restando la competenza del Soggetto attuatore per quanto concerne la gestione dell'Avviso pubblico, va ammessa la possibilità di rendicontare il versamento della ritenuta d'acconto mediante F24, purché costituisca un costo per il beneficiario (non compensato) ed il sostituto d'imposta sia correttamente individuato ai sensi degli artt. 23 e ss. D.P.R. 600/1973.

In sede di rendicontazione dovrà essere richiesta al destinatario del contributo la trasmissione dell'F24 unitamente ad una dichiarazione di riconduzione della ritenuta d'acconto alla spesa della quale viene chiesto il rimborso.

45 - 13.03.2024 - Nell'esecuzione dei lavori si sono verificati imprevisti che hanno comportato l'effettuazione di lavorazioni non inserite nel computo metrico ma che comunque si trovano all'interno della macrovoce "spese per l'esecuzione dei lavori" e non comportano variazione della spesa. Tali spese possono essere comunque rendicontate?

Ai sensi dell'art. 6 dell'atto d'obblighi il beneficiario deve comunicare alla Regione qualsiasi tipo di modifica rispetto al progetto approvato in sede di valutazione della domanda.

Di regola è altresì necessaria l'espressa approvazione della variazione da parte della Regione, salvo che ricorra il caso descritto dal terzo paragrafo dell'art. 6: "In caso di variazione che comporti una modifica non superiore al 10% di una o più voci di spesa è sufficiente effettuarne comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma".

La disposizione citata precisa inoltre che "La Regione/Provincia Autonoma si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate e/o non comunicate", lasciando intendere la necessità che la comunicazione in parola debba comunque avvenire in un momento anteriore rispetto alla presentazione della rendicontazione delle spese da parte del destinatario del contributo.

46 - 13.03.2024 - Un beneficiario ha presentato domanda di contributo in qualità di persona fisica e successivamente ha aperto un codice ATECO agricolo, includendo il bene nel fascicolo aziendale della ditta individuale.

Come deve essere inquadrato il contributo? Il beneficiario è sempre il medesimo soggetto ma cambia la natura giuridica (prima persona fisica e adesso ditta individuale) del proprietario del bene. L'intervento è ancora finanziabile?

A seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto ed alla sottoscrizione dell'atto d'obblighi, il destinatario del contributo che voglia conservare il diritto al finanziamento non è libero di trasferire la titolarità del bene oggetto di intervento a terzi né di farsi sostituire da altri nel rapporto instaurato con la Regione senza l'assenso di quest'ultima.

L'art. 5 comma 3, del format di Avviso pubblico dispone: "La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata."

Come evidenziato con nota 21 marzo 2023, n. 10432 di questa Unità di Missione, la disposizione anzidetta contiene un divieto, motivato dalla necessità di evitare fenomeni speculativi, che si colloca tanto nella fase iniziale dell'intervento che nella fase successiva alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata.

Nella nota citata si afferma inoltre che "è da ritenersi, in generale, vietata ogni modifica soggettiva del beneficiario, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso", precisando che "la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione, dovendo la Regione verificare che il nuovo soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione."

Nondimeno, laddove l'originario beneficiario intenda con atto tra vivi trasferire al subentrante la titolarità del bene o parte di esso o intenda concedergli altri diritti di godimento sul bene, dovrà avere cura di inserire nel contratto "una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto", avendo assunto impegno in tal senso in forza dell'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d'obblighi.

Solo in presenza di una situazione ritenuta idonea a giustificare il subentro ed a fronte dell'esito positivo della verifica circa l'esistenza delle menzionate condizioni, il Soggetto attuatore potrà consentire la sottoscrizione dell'atto d'obblighi da parte del nuovo beneficiario.

Ciò posto, il format di Avviso pubblico diffuso dal Ministero della cultura consente di domandare il finanziamento anche alle imprese, che possono beneficiare del contributo nel rispetto del quadro normativo definito dal Reg. UE 2013/1407 (c.d. regolamento *de minimis*).

Anche le imprese agricole possono ricevere aiuti in *de minimis* "ordinario", ma solo in presenza delle condizioni poste dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento, che la Regione deve aver cura di verificare.

Oltre a ciò, nella sua qualità di "soggetto concedente" l'aiuto, la Regione è tenuta a censire il contributo da erogare all'impresa nel Registro nazionale degli aiuti, in modo da verificare, tra l'altro, che l'importo concesso non determini il superamento del massimale previsto dal Regolamento *de minimis*.

47 - 16.04.2024 - La dichiarazione sulla titolarità effettiva deve riguardare anche gli esecutori dei lavori ed prestatori di servizi?

Come stabilito nel "format di vademecum per i beneficiari" trasmesso ai Soggetti attuatori dal Coordinamento tecnico della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il destinatario del contributo deve produrre anche la dichiarazione relativa ai soggetti ai quali affida lavori, opere e servizi.

48 - 23.04.2024 - L'allegato relativo alla dichiarazione sulla titolarità effettiva deve essere compilato qualunque sia titolo che il destinatario del contributo vanta sul bene (comodato, proprietà, ecc)?

Le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva del destinatario del contributo e degli esecutori, qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica o persone giuridiche private, vanno prodotte alla Regione/Provincia a prescindere dal titolo della disponibilità sul bene vantato da parte del responsabile dell'intervento.

49 - 23.04.2024 - La dichiarazione sulla titolarità effettiva deve essere resa da tutte le tipologie di percettori del contributo (persone fisiche, imprese, parrocchie, fondazioni)?

Con la premessa che le fonti rilevanti in materia di titolarità effettiva sono indicate nei "principali riferimenti normativi" a pag. 9, dell'Appendice tematica delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", allegata alla circolare MEF/RGS 15 settembre 2023, n. 27, si riprende quanto già precisato nelle Linee guida medesime (circolare MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30), per dire che tutte le entità giuridiche devono essere dotate di titolare effettivo, "fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti" (pag. 6, nota a piè di pagina 1).

In caso di dubbi in ordine all'individuazione della titolarità effettiva si consiglia di fare riferimento alle "FAQ Titorialità Effettiva e Registro titolari effettivi" consultabili sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui si riporta il collegamento.

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/.

Per aggiornare, ove necessario, il modello di dichiarazione fornito ai destinatari dei contributi con la manualistica dedicata dal Soggetto attuatore, si rimanda nuovamente all'Appendice tematica delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", allegata alla circolare MEF/RGS 15 settembre 2023, n. 27.

50 – 01.05.2024 - Come deve regolarsi il Soggetto attuatore di fronte a casi di inapplicabilità soggettiva della normativa sul titolare effettivo?

Nel sistema ReGiS non esiste un flag specifico per i casi di inapplicabilità.

Sul punto si richiamano le indicazioni contenute a pag. 20 dell'Appendice tematica sulla rilevazione delle titolarità effettive, secondo cui il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell'“Attestazione delle verifiche sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori”, nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione di supporto per l'item relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.

Tale documentazione, oltreché da “comunicazioni” e “visure”, può essere costituita, nei casi di inapplicabilità della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, da *"altra documentazione che comprovi tale inapplicabilità"* (nota a piè di pagina 25).

51 – 14.05.2024 - Come deve procedere il Soggetto attuatore per fare richiesta di erogazione in anticipazione a seguito della conversione in legge del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e dell'acquisizione di efficacia del D.M. 7 marzo 2024, n. 92, che ha modificato l'assegnazione delle risorse per la linea di azione 1 dell'investimento?

Sulla base dell'art. 11, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, i Soggetti attuatori possono ora richiedere al Ministero della cultura l'erogazione di una anticipazione delle risorse assegnate fino al 30%, con calcolo da effettuarsi sulla base della tabella introdotta dal D.M. 7 marzo 2024, n. 92, al netto delle eventuali anticipazioni già ricevute.

Le richieste di anticipazione o di ulteriore anticipazione andranno inviate al Servizio VIII del Segretariato Generale (sg.servizio8@pec.cultura.gov.it) allegando i consueti moduli di richiesta di erogazione e di comunicazione degli estremi del conto dedicato debitamente compilati, reperibili anche dal sito SharePoint dell'investimento

(https://beniculturaliit.sharepoint.com/sites/Architettura_Paesaggio_Rurale/SitePages/Anticipazione-delle-risorse-assegnate-ai-Soggetti-attuatori.aspx).

L'istruttoria sarà effettuata dal Servizio VIII nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla circolare MEF 13 maggio 2024, n. 21.

Nel caso in cui sia già stata inviata ed accolta una prima richiesta di anticipazione, il modulo per la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato non andrà ritrasmesso, salvo il caso di modifica del conto medesimo.

Sussistendone tutti i presupposti, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla richiesta (art. 11, D.L. n. 19/2024).

52 – 14.05.2024 - Per i beneficiari assegnatari di risorse a seguito del D.M. 7 marzo 2024 n. 92 la data di conclusione degli interventi deve sempre essere il 31/12/2025?

Ai fini del conseguimento del Target M1C3-17, che richiede entro il quarto trimestre del 2025 l'ultimazione degli interventi di recupero dell'architettura e del paesaggio rurale su 3000 beni e l'avvio degli interventi su ulteriori 900 beni, il Ministero della cultura fa affidamento su quegli interventi per i quali i Soggetti attuatori hanno già assunto i relativi impegni di spesa.

Tali interventi comprendono un numero di beni oggetto di intervento che al 30 aprile 2024 risulta pari a circa 5300. Conseguentemente, gli ulteriori interventi selezionati tramite Avviso pubblico regionale, che precedentemente non era stato possibile finanziare per esaurimento del budget regionale e che risultano finanziabili solo a seguito del D.M. 7 marzo 2024, n. 92, non dovranno essere necessariamente conclusi entro il quarto trimestre del 2025.

Negli atti di propria competenza la Regione potrà pertanto fare riferimento, per il termine di conclusione degli interventi in parola, al 30 giugno 2026.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 6

53 - 18.09.2024 - Con riferimento alla ritenuta d'acconto al 4% prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiediamo se sia possibile equiparare i pagamenti dei contributi ai beneficiari dell'Investimento 2.2 ai pagamenti riguardanti i fondi strutturali e/o del fondo di coesione, dunque ritenere non applicabile la ritenuta.

Anche per i fondi PNRR vale il principio dell'"integrità dei pagamenti ai beneficiari", già affermato dall'art. 132, par. 2 Reg. (UE) 2013/1303 e confermato anche dal Reg. (UE) 2021/1060, il cui art. 74 par. 1 lettera b) prevede che l'Autorità di Gestione "garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente".

Conseguentemente, pare pertinente richiamare la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2010 n. 51/E, nella quale si afferma, con riferimento ai contributi pubblici erogati alle imprese nell'ambito del Reg. (UE) 2006/1083, la non applicabilità della ritenuta del 4% di cui all'art. 28, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando che i contributi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.

54 - 31.10.2024 – È pervenuta una richiesta di subentro da parte di un beneficiario dell'Avviso pubblico della Regione, a seguito della costituzione di un trust all'interno del quale vi è anche il fabbricato facente parte del progetto finanziato con i fondi del predetto avviso. Si chiede se possano esservi motivi ostativi al subentro.

Il subentro di un trust all'attuale beneficiario non trova di per sé impedimenti nell'Avviso pubblico ma presuppone l'inserimento, nell'atto costitutivo del trust o in atto integrativo dello stesso, della clausola prevista dall'art. 3, settimo tratto, lett. b) dell'atto d'obblighi, nonché la verifica che detto subentro risponda a esigenze non prevedibili all'atto della presentazione della domanda e non comporti una modifica sostanziale dell'intervento ammesso a finanziamento come previsto dall'art. 15 dell'Avviso pubblico e dall'art. 6 dell'atto d'obblighi.

A tale conclusione si perviene sulla base dei rilievi di seguito elencati.

a) L'Avviso pubblico della Regione (in linea con la corrispondente previsione del format di Avviso pubblico diffuso dal Ministero della cultura) ammette la partecipazione di qualsiasi soggetto privato titolare di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale definiti all'art. 2.

"Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento." (art. 4, comma 1, Avviso pubblico).

b) Nella fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato, in particolari e circoscritte ipotesi, è ammessa la modifica soggettiva del destinatario del contributo.

"... è da ritenersi, in generale, vietata ogni modifica soggettiva del beneficiario, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso. Ad ogni modo, la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione, dovendo la Regione verificare che il nuovo soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione." (nota UDM 21 marzo 2023, n. 10432).

c) la modifica della titolarità del bene oggetto di intervento presuppone altresì il rispetto dell'impegno, assunto dal beneficiario con l'atto d'obblighi, *"a inserire nel contratto, in caso di trasferimento della titolarità del bene oggetto di intervento o di parte di esso a un terzo ovvero di concessione di altri diritti di godimento sul bene medesimo, una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto."* (art. 3, 7° tratto, lett. b, Atto d'obblighi).

55 – 11.11.2024 - Nel caso in cui venga individuata una situazione di conflitto d'interessi, posto che al quesito n. 40 della selezione n. 4 di quesiti evasi si specifica che *"(...) affinché la Regione possa effettuare una valutazione occorre senz'altro che dalla documentazione prodotta dal beneficiario risultino i documenti attestanti, con data certa, l'effettiva richiesta e*

ricezione dei diversi preventivi”, si chiede se, per soddisfare il requisito della data certa, sia ammissibile una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà sottoscritta dalle imprese che hanno presentato i preventivi.

In disparte ogni considerazione circa la disciplina dell'art. 2704 c.c. in merito alla "data certa", si ritiene che debba escludersi, di per sé, l'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ai fini dell'affermazione della data certa del preventivo, non essendo tale circostanza suscettibile di controllo ai sensi dell'art. 71, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze di cui ai seguenti artt. 75 e 76.

Detto ciò resta ferma la possibilità, per la Regione, di valutare altri elementi fattuali che possano contribuire a formare il ragionevole convincimento in ordine alla precedenza di un documento rispetto ad un altro, quali ad esempio l'esistenza di uno scambio di pec, raccomandate, fax o anche ordinari messaggi di posta elettronica.

56 - 12.12.2024 - Quando nella dichiarazione sul conflitto di interesse il beneficiario dichiara la presenza di un conflitto di interessi, si procede con la valutazione del caso e se il soggetto presenta documentazione utile al fine di giustificare l'adeguatezza dell'incarico/contratto si dà atto nel provvedimento di determinazione della spesa da liquidare che il conflitto di interesse segnalato è stato valutato e superato.

Per tali casistiche procederemo al termine dell'istruttoria di pagamento al caricamento in Regis della dichiarazione sul conflitto di interesse e del nostro provvedimento dove si dà atto del superamento.

Considerato quanto detto, per tali casi è necessario inviare anche una e-mail al MIC relativamente al caso individuato o l'iter da seguire si può ritenere concluso come precedentemente descritto?

La mail di segnalazione al MIC è necessaria: si richiama in proposito la FAQ n. 40, dove si legge che “il Soggetto attuatore è tenuto comunque a dare formale comunicazione della situazione di conflitto di interessi (si ribadisce, pur se ritenuta superata) all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento”.

57 - 12.12.2024 - Durante l'incontro del 5 dicembre è emersa la necessità di caricare nella sezione "Cronoprogramma/Costi" l'elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla realizzazione del progetto PNRR. Considerato che il beneficiario al momento della presentazione della domanda di pagamento allega il prospetto di rendiconto di cui all. 8 del vademecum della Regione, nel quale sono riportati nel dettaglio tutte le informazioni relative alle ditte esecutrici (ragione sociale, CF, IVA, tipologia prestazione, n. data fattura, imponibile e altre informazioni), riterremo di riproporre quest'ultimo documento anche nella sezione "Cronoprogramma/Costi".

La richiesta di redigere l'elenco degli operatori economici coinvolti dal beneficiario nella realizzazione del progetto risale alla nota 2 agosto 2024, n. 27479, la quale prevedeva, con scadenza 10 settembre, il caricamento su ReGIS, tra l'altro, di: “c) elenco dei nominativi, ove già individuati, delle imprese affidatarie dell'esecuzione dei lavori e dei prestatori di servizi finalizzati alla realizzazione dell'intervento, con relativo Codice fiscale / Partita IVA (sezione Cronoprogramma/Costi > Esecuzione investimenti-attività)”.

Fino al momento della ricezione dell'allegato 8 (prospetto di rendiconto) l'adempimento in parola non è di fatto esigibile, ma ciò non fa venire meno la necessità della redazione di un *documento separato* contenente l'elenco sopradetto, da caricare in “Cronoprogramma/costi>Esecuzione investimenti-attività”, avendo cura di caricare anche o quantomeno una versione del documento in *formato excel*.

58 - 12.12.2024 - Nella nota 10 dicembre 2024, n. 40330 si fa riferimento alla necessità di caricare la dichiarazione di conformità delle caldaie a gas naturale "unitamente alla documentazione DNSH già richiesta dalle Linee guida per i soggetti attuatori entro e non oltre il 31 gennaio 2025". Come dobbiamo comportarci nell'ipotesi di progetti non ancora completati?

La nota va interpretata nel senso che la dichiarazione di conformità va caricata, nel termine indicato, in quella stessa sezione dell'anagrafica progetto ("Allegati") nella quale occorre caricare la rimanente documentazione in materia di DNSH, fermo restando che le checklist ex post andranno ivi caricate soltanto a fine intervento.

59 - 12.12.2024 - Tra i beneficiari che non hanno ancora presentato domanda di SAL o saldo abbiamo difficoltà nel censire quali abbiano un progetto che prevede utilizzo di caldaie a gas, perché in alcuni casi non disponiamo della checklist ex ante compilata, rimanendo nel dubbio se inserirli nella comunicazione con la quale la Regione elenca i beneficiari con progetti che non prevedono caldaie a gas.

Il censimento dei progetti che prevedono caldaie a gas è necessario e la documentazione ex ante dovrebbe essere già disponibile per tutti i progetti e tutti i beneficiari. Pur comprendendo le difficoltà dei soggetti attuatori dell'investimento, occorre ribadire che la presenza o meno di caldaie va censita, perché la Commissione europea, come avvenuto per altri investimenti, richiederà questo tipo di informazione al Ministero della cultura.

60 – 12.12.2024 - la regola di compilazione delle checklist in forza della quale se vi è un requisito che deve essere obbligatoriamente rispettato occorre sempre inserire la risposta "sì" vale anche nel caso dell'item 0.1 della checklist n. 2, dove si chiede "È stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?"

Come regola generale sono risposte ammesse solo "Sì" e "N/A": per gli adempimenti obbligatori si risponde "sì", con il supporto della documentazione richiesta; per i casi di non applicabilità si inserisce "N/A", fornendo adeguata motivazione a supporto.

L'unica eccezione riguarda proprio il tema delle caldaie a gas, che data la peculiarità va trattato diversamente: alla domanda occorre rispondere "sì" se l'intervento non prevede caldaie a gas, "no" se si prevedono caldaie a gas, ferma restando necessità di produrre la dichiarazione di conformità allegata alla nota 10 dicembre 2024, n. 40330.

61 – 12.12.2024 - Per la dichiarazione della Regione relativa ai progetti che non prevedono caldaie a gas è previsto un format?

No, l'Unità di Missione lascia un margine ai soggetti attuatori sulla forma del riscontro, purché avvenga nel termine.

62 – 12.12.2024 - per i progetti in cui non sono previste caldaie la Regione ha chiesto una autodichiarazione del Direttore dei Lavori dove si afferma che effettivamente l'intervento non comprende caldaie a gas. È possibile caricare su ReGiS queste autodichiarazioni oppure occorre comunque la produzione all'Unità di Missione di una dichiarazione della Regione?

La Regione può procedere in tal senso, avendo comunque cura di trasmettere una comunicazione all'Unità di Missione, entro il termine di cui alla nota 10 dicembre 2024, n. 40330, recante l'elenco dei progetti per i quali, sulla base delle autodichiarazioni del direttore dei lavori, non sono previste caldaie a gas.

63 – 12.12.2024 - per i progetti già avviati prima dell'ammissione a beneficio nella manualistica regionale è scritto che "si richiederà, inoltre, idonea Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo), redatta da parte di certificatori indipendenti". Avete indicazioni su queste certificazioni? Per ora abbiamo ribadito ai beneficiari la necessità, comunque, di compilare le checklist.

La certificazione di compatibilità non può sostituire la compilazione delle checklist pertinenti, che rimane necessaria a comprovare, insieme alla documentazione a supporto, il rispetto del principio DNSH.

64 – 12.12.2024 - si chiede conferma del fatto che la checklist n. 5 è applicabile in caso di interventi con muretti a secco. Trattandosi di elementi non collegati ad edifici esistenti non viene in rilievo la checklist n. 2: si conferma l'utilizzabilità della checklist n. 5.

65 – 12.12.2024 - in caso di giardini ed aree esterne è applicabile la checklist n. 5, pur in assenza di un "campo base"?

In casi simili è possibile utilizzare la checklist n. 5. Nell'ambito di quest'ultima, ove applicata a contesti più contenuti rispetto a quelli per i quali è stata creata, vari elementi risulteranno non applicabili; l'importante è che tutti i punti della checklist siano comunque adeguatamente considerati e si fornisca una succinta motivazione per le risposte "N/A".

A seconda della tipologia di intervento si consiglia altresì di verificare l'eventuale pertinenza di schede ulteriori tra quelle facenti parte della Guida.

66 – 12.12.2024 - le caldaie a GPL vanno trattate diversamente dalle caldaie a gas?

Le condizioni di deroga riguardano, in via eccezionale, le sole caldaie a gas naturale.

67 – 12.12.2024 - abbiamo un progetto che prevede il fotovoltaico con batteria di accumulo, ma trattandosi di bene sito in alta quota, l'impianto potrebbe non essere sufficiente durante l'inverno. Ci è stato chiesto se sia possibile prevedere l'uso di caldaie GPL o diesel.

Il diesel è sicuramente non ammissibile. Per il GPL non sono previste deroghe, ma la Regione può formulare all'Unità di Missione un quesito specifico, con una dettagliata descrizione del caso di specie e l'indicazione dei motivi per i quali il GPL costituisce l'unica alternativa possibile. Tale quesito potrà quindi essere inoltrato alla Commissione per ricevere direttamente da quest'ultima il responso.

68 – 12.12.2024 - nella dichiarazione sulla conformità delle caldaie le condizioni elencate devono essere tutte soddisfatte o solo alcune? Ci interessa in particolare avere qualche precisazione sul profilo dell'"ampio programma di ristrutturazione".

I requisiti in parola, anche se quantificati con percentuali (es. incidenza di più del 20%) sono il risultato di una interpretazione dell'allegato 3 degli orientamenti CE 2021/C 58/01, dove compaiono criteri più di tipo qualitativo. Alla luce di ciò si può affermare che i requisiti devono essere soddisfatti tutti insieme, ma ci sono comunque dei margini: una caldaia con una incidenza pari al 22% non è solo per questo inammissibile. Il discorso va

fatto a tutto tondo sul progetto, vedendo come sono soddisfatti i requisiti, con una valutazione complessiva dell'ammissibilità.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 7

69 – 09.01.2025 - Ai fini dell'elemento di controllo n. 2 della checklist DNSH n. 2 della III edizione della Guida operativa, relativo al rispetto del Decreto interministeriale 26 Giugno 2015, si chiede quale tipo di documentazione occorra richiedere al progettista/beneficiario (Relazione energetica - Relazione Tecnica ex Legge 10/91 o APE ante < 10 anni non scaduta).

In particolare, va richiesto al progettista di comprovare una bontà dell'efficientamento energetico o solo il mero calcolo del fabbisogno energetico?

La documentazione da presentare, varia a seconda della tipologia di intervento:

- per gli interventi di riqualificazione energetica (riportati nella Guida operativa come interventi individuali di ristrutturazione), il progettista applica i requisiti e le prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (Allegato I, paragrafi 5.2 e seguenti). Inoltre, il progettista deve dimostrare che l'intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, nella specifica tecnica "2.4.2 Prestazione energetica", per questo tipo di interventi (riqualificazione energetica). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla "verifica" del CAM.
- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello: occorre allegare al progetto quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica, APE asseverata da soggetto abilitato, ecc.) e dal CAM edilizia (paragrafo "verifiche", riportate nel relativo Approfondimento relativo alla prestazione energetica del CAM Edilizia);
- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, il progettista deve dimostrare che l'intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, specifica tecnica "2.4.2 Prestazione energetica", per questo tipo di interventi (ristrutturazione importante di secondo livello). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla "verifica" del CAM.

70 – 09.01.2025 – Nell'ambito dell'investimento 2.2 è applicabile l'elemento di controllo n. 11 della checklist DNSH n. 2 della III edizione della Guida operativa, che chiede un attestato di prestazione energetica almeno di classe C per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica?

L'investimento non contempla l'acquisto di edifici e dunque il punto di verifica n. 11 è da ritenersi non applicabile.

71 – 09.01.2025 - Nel modello di dichiarazione di conformità delle caldaie a gas naturale, manca il riferimento ad una soglia specifica per classificare come "ampio" l'intervento di efficientamento energetico, mentre le FAQ di Italia Domani recano l'indicazione del 30%.

Su tale base chiediamo se la soglia in questione sia un requisito da rispettare ai fini dell'ammissibilità o se sia sufficiente l'autodichiarazione del tecnico, ossia la spunta su "la sostituzione della caldaia rientra in un ampio programma di ristrutturazione o efficientamento energetico [...]".

Questa soglia per assolvere il risparmio di energia primaria consente una tolleranza (es. minimo massimo +25%) o deve essere applicata rigidamente?

La soglia del 30% di risparmio di energia primaria risulta un'indicazione di carattere operativo data dal MEF. Non è una soglia da interpretare in maniera rigida (non dovrebbero senz'altro esserci problemi di ammissibilità per interventi con risparmi nell'ordine del 27-28%, mentre potrebbero esserci per risparmi inferiori al 15-20%). Ad ogni modo si farà una valutazione del singolo caso.

72 – 15.01.2025 – L'ammissibilità delle spese per l'installazione di caldaie a GPL deve essere sempre esclusa o può ipotizzarsi l'applicabilità di una deroga in presenza delle condizioni di cui all'Allegato III degli Orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione del principio DNSH ai progetti PNRR?

Come precisato anche nelle FAQ di cui alla raccolta n. 6, le condizioni di deroga previste dall'Allegato III della Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (C/2021/58 e, successivamente, C/2023/111) riguardano le sole caldaie alimentate a gas naturale.

La conoscibilità di dette condizioni di deroga risale al tempo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata Comunicazione della Commissione, avvenuta il 18 febbraio 2021.

Inoltre, nel mese di agosto 2022 l'Unità di Missione ha ricevuto da ciascuno dei Soggetti attuatori la conferma che i progetti selezionati con l'Avviso pubblico di propria competenza erano tutti conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Tanto premesso, le spese relative all'installazione di caldaie alimentate a GPL devono ritenersi inammissibili ed il loro inserimento nel quadro economico conduce al definanziamento del progetto.

73 – 22.01.2025 - Data la difficoltà di reperire sul mercato la polizza fideiussoria richiesta ai fini dell'anticipazione da parte della Regione, un beneficiario intende accendere un mutuo "ponte", da estinguere alla data di conclusione del progetto. Si chiede se, al pari della spesa per l'emissione della polizza, anche gli interessi del mutuo possano essere inserite utilmente nel Quadro Economico quali spese di progetto.

Gli interessi passivi del mutuo che il beneficiario dovesse accendere per anticipare le spese che potrà vedersi rimborsare dalla Regione non possono ritenersi spese ammissibili, ostandovi l'art. 13, D.P.R. 5 febbraio 2028, n. 22, applicabile analogicamente anche ai fondi PNRR.

74 – 28.01.2025 - Come gestire i casi di interventi che prevedono l'installazione di caldaie a GPL? Il beneficiario può proporre alla Regione una variante del progetto, nella quale chiede di:

- a) sostituire la caldaia a GPL con la pompa di calore;
- b) mantenere nel progetto la caldaia, prevedendo una diversa alimentazione, ricorrendo per esempio alla bombola del metano, compatibile con le caldaie a condensazione;
- c) stralciare dal progetto l'installazione della caldaia a GPL ed inserirla in una distinta ed autonoma progettualità di esclusiva responsabilità del privato. Più precisamente, l'installazione della caldaia deve essere del tutto espunta dal computo metrico e dal quadro economico; la stessa, inoltre, non deve figurare né tra le spese a valere sul PNRR né tra quelle gravanti sul cofinanziamento privato.

L'ipotesi da ultimo indicata è quella da preferire in tutti quei casi nei quali l'unica soluzione tecnicamente possibile per riscaldare l'immobile e garantire al pubblico la fruizione del bene recuperato sia quella dell'installazione di una caldaia a GPL.

75 – 04.02.2025 – È possibile uno stralcio che riguardi la sola caldaia a GPL, mantenendo nel progetto la realizzazione dell'impianto?

Nel progetto va comunque prevista una fonte di approvvigionamento ed il PNRR non può finanziare un impianto che sia alimentato da una fonte ritenuta non ammissibile.

76 – 04.02.2025 - L'installazione della bombola per il metano è ammissibile o si pone in contrasto con le limitazioni relative allo stoccaggio di combustibili fossili?

L'opzione in parola consente di mantenere nel progetto la previsione dell'installazione della caldaia.

L'allegato III prevede, tra l'altro, che è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

In particolare, è ammesso il finanziamento di infrastrutture di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi a patto che la misura consenta, al momento della costruzione, il trasporto o lo stoccaggio di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Ciò significa che l'infrastruttura finanziata non può essere destinata esclusivamente a gas fossili, ma deve essere compatibile con gas alternativi come biometano, idrogeno verde o blu, gas sintetici a basse emissioni di carbonio.

Negli interventi inclusi nell'investimento M1C3|2.2 l'infrastruttura di stoccaggio (la bombola per il gas naturale) potrebbe essere ritenuta ammissibile solo a condizione che ne sia dimostrata la compatibilità con lo stoccaggio e l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Pertanto:

a) se il serbatoio è idoneo allo stoccaggio e alla distribuzione di biometano e gas miscelati con idrogeno, consentendo in futuro di ricorrere a forniture di tali carburanti, sarà possibile sostenere la compatibilità della misura con il DNSH, allegando la documentazione tecnica che attesti tale compatibilità unitamente ad una strategia di transizione indicativa della progressiva conversione a gas rinnovabili dell'infrastruttura.

b) se il serbatoio è destinato esclusivamente al metano fossile l'infrastruttura dovrà ritenersi non compatibile con il DNSH, in quanto non rispettosa del vincolo che richiede la capacità di trasporto e stoccaggio di gas rinnovabili.

77 – 04.02.2025 - A seguito della richiesta di permesso di costruire il Comune ha segnalato che, sulla base del Piano Regolatore Generale il manufatto oggetto di intervento si trova assoggettato a zona agricola. Per tale destinazione, l'attività edificatoria è rilasciata soltanto ad aziende agricole con regolare P.IVA e iscrizione alla Camera di Commercio. Dato che, allo stato attuale, il fabbricato risulta intestato al beneficiario persona fisica, quest'ultimo ha ipotizzato di dare il terreno su cui insiste il fabbricato collabente in comodato d'uso gratuito all'azienda agricola a sé intestata, consentendo in questo modo di richiedere il nullaosta. Una simile operazione può inficiare il contributo concesso?

In generale, per apportare una modifica al progetto, il beneficiario deve presentare formale richiesta, allegando la documentazione descrittiva dell'intervento variato (cfr. art. 15 del format di Avviso pubblico); la Regione valuta

l'approvazione della modifica, verificandone l'ammissibilità e legittimità a termini della normativa vigente, tenendo conto altresì delle condizioni indicate nel citato art. 15 e riportate nell'art. 6 del format di atto d'obblighi.

Come precisato nella nota di chiarimenti 21 marzo 2023, n. 10432, è possibile proporre anche una modifica di tipo soggettivo, al ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, che devono essere valutate caso per caso dalla Regione, avendo quest'ultima cura di verificare altresì che il soggetto proposto come subentrante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.

Trattandosi di subentrante impresa agricola deve essere garantito, tra l'altro, il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, con la registrazione del contributo da parte della Regione – in veste di soggetto concedente l'aiuto - sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e la verifica dell'ambito applicativo del regolamento de minimis (sul punto v. par. 10 dell'appendice II delle Linee Guida per i Soggetti attuatori o il par. 4 della pagina di Sharepoint dedicata agli Aiuti di Stato). In caso di esito positivo il subentrante potrà sottoscrivere l'atto d'obblighi con la Regione.

78 - 06.02.2025 – Chiarimento sulla denominazione dell'investimento ai fini degli adempimenti pubblicitari - La prima versione del decreto di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori (D.M. 18 marzo 2022, n. 107) erroneamente indicava come denominazione dell'investimento 2.2 la dicitura *"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*.

A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 7 marzo 2024, n. 92, il citato decreto riporta la corretta denominazione *"Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*, che soggetti attuatori e beneficiari sono tenuti ad impiegare nella documentazione, nei materiali informativi e nella comunicazione relativi all'investimento.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8

79 - 14.02.2025 - In merito alla rendicontazione su ReGiS delle spese sostenute dalla Regione per l'erogazione di risorse ai beneficiari a titolo di anticipazione si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) quale documentazione va caricata su ReGiS?

b) i controlli a campione del MIC potranno riguardare anche questa tipologia di rendiconti?

c) il rimborso alla Regione è condizionato al previo esaurimento delle risorse già ricevute in anticipazione dal Ministero?

a) il rimborso del MIC alla Regione a fronte dell'erogazione che quest'ultima effettua in favore del beneficiario avviene in maniera simile, a prescindere dal fatto che l'erogazione sia avvenuta a titolo di anticipazione, di SAL o di saldo, al netto di alcuni elementi di semplificazione di seguito evidenziati.

Per quanto riguarda l'inserimento di informazioni ed allegati nella sezione *Gestione spese* dell'anagrafica ReGiS:

- in *Pagamenti a costi reali* vanno comunque caricati l'atto di liquidazione in favore del destinatario del contributo, il mandato di pagamento e la quietanza; nella maschera da compilare si inserirà la causale "anticipo";

- in *Giustificativi di spesa* va caricata la sola domanda di erogazione del beneficiario e non anche il prospetto di rendiconto, che il beneficiario allega alla domanda di erogazione (allegato 8 del format di vademecum) quando si tratta di pagamento intermedio o saldo.

In sede di creazione del rendiconto, nella tile *Rendicontazione di progetto - creazione e gestione*, occorre sempre caricare l'atto d'obblighi e la *checklist per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese* (Allegato II.8 dell'Appendice II delle Linee guida SA), già ricevuta con nota SG 14 maggio 2024, n. 17037, ma quest'ultima andrà compilata con numerosi "N/A", in corrispondenza dei punti di controllo non pertinenti in caso di pagamento effettuato a titolo di anticipazione.

b) I controlli a campione possono riguardare tutti i pagamenti.

c) I rimborsi delle erogazioni a titolo di anticipo possono essere richiesti senza attendere l'esaurimento delle risorse già ricevute, ed anzi possono aiutare proprio ad evitare tale scenario.

È tuttavia necessario che, recuperata con i rimborsi ricevuti la liquidità necessaria a fronteggiare le richieste di pagamento dei beneficiari, il soggetto attuatore privilegi una rendicontazione che accorpi tutti i pagamenti relativi ad un singolo CUP; stante l'elevato numero dei progetti della misura a livello nazionale, la buona riuscita dei meccanismi di rendicontazione implica l'impegno di tutti i SA a ridurre massimamente gli episodi rendicontativi.

80 - 17.02.2025 - È applicabile la scheda DNSH n. 3 (Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche) ad un progetto che preveda solamente l'installazione di videocamere, citofoni e automazione cancelli?

La scheda DNSH n. 3, pur contemplando solo i dispositivi fissi (es. pc desktop, server, stampanti e materiale di consumo) ed i dispositivi portatili (es. laptop, tablet), richiama, pur in maniera implicita, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In questo senso, anche per gli impianti di videosorveglianza e di videocitofonia è opportuno riscontrare, laddove applicabili, almeno i seguenti punti di controllo della checklist n. 3:

- iscrizione alla piattaforma RAEE (punto 1);

- presenza di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (punto 2) o in alternativa di un'etichetta Epa Energy Star (punto 3);

- rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) (punti 7 e 8).

81 - 25.02.2025 - A quali condizioni può essere autorizzato il subentro nel progetto se, a seguito di decesso del beneficiario, vi sia una pluralità di soggetti che vantano un titolo sul bene oggetto di intervento?

Nel caso descritto occorre fare riferimento all'art. 4 del format di Avviso pubblico, ai sensi del quale il subentro:

- deve essere in favore di un unico soggetto (cfr. comma 5);

- presuppone il consenso di tutti gli eventuali altri soggetti che vantino un titolo sul bene interessato dall'intervento (cfr. comma 9, lett. j);

- richiede la produzione alla Regione di un atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del soggetto che si propone come beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto (cfr. comma 10, lett. j).

82 - 11.03.2025 - Un beneficiario che ha in programma di installare una stufa a biomasse (legna), in ghisa o in acciaio, chiede di sapere se l'operazione sia ammissibile e, in caso affermativo, se debba rispettare determinati requisiti tecnici. Le biomasse non pongono particolari questioni di ammissibilità nell'ambito del PNRR.

Nel dettaglio, un generatore a biomasse con impianto termico deve garantire:

- Efficienza energetica elevata e basse emissioni inquinanti, conformemente alla normativa UE (Direttiva RED II, Regolamento Ecodesign 2015/1189/UE);
- Utilizzo di biomasse sostenibili, certificate e tracciabili, in conformità con la Tassonomia Verde UE e la Guida Operativa DNSH del PNRR.

Sono generalmente ammesse a finanziamento le biomasse certificate e a basso impatto ambientale, quali:

- Pellet e cippato certificati (ENplus, PEFC, FSC).
- Residui di lavorazione del legno (segatura, trucioli) privi di trattamenti chimici.
- Biomasse agricole residuali, purché conformi ai criteri di sostenibilità.

Si raccomanda di evitare biomasse con elevato contenuto di umidità o di origine non certificata, in quanto potrebbero non rispettare i requisiti DNSH.

I riferimenti normativi da considerare sono:

- Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia Verde);
- Dir. (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla sostenibilità delle fonti rinnovabili;
- Reg (UE) 2024/1781 (cd. Ecodesign) per i requisiti tecnici degli impianti.

83 - 12.03.2025 - nella verifica della documentazione allegata a richieste di rimborsi a SAL o a saldo, sono emersi pagamenti quietanzati con carte di credito; anche se nelle linee guida in materia di tracciabilità di fa riferimento a conto dedicato e a tonici bancari o assegni circolari, riterremmo di poter accettare anche pagamenti con carta di credito, atteso che la stessa è agganciata al conto dedicato e comunque i pagamenti tracciabili e verificabili da estratto conto.

Il par. 3.4 delle Linee guida per i Soggetti attuatori v. 1.1 allegate al Si.Ge.Co. PNRR Cultura v. 1.3 ammette l'effettuazione dei movimenti finanziari con l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra i quali rientra anche la carta di credito collegata al conto corrente dedicato.

84 - 12.03.2025 – Un beneficiario, per mero errore materiale, ha effettuato un pagamento (con corretta indicazione del CUP nella causale) utilizzando un conto corrente a lui intestato ma diverso da quello indicato come dedicato. La Regione sarebbe orientata ad accettare come valido il pagamento, a fronte di apposita autodichiarazione sulla riconoscibilità univoca al progetto proveniente dal beneficiario medesimo.

Per altri investimenti, nei quali i soggetti aventi un ruolo analogo a quello dei beneficiari della misura M1C3|2.2 si relazionano direttamente con il Ministero della cultura, sono state accettate autodichiarazioni del tipo di quella ipotizzata. Pare necessario comunque segnalare che, nell'ambito dei controlli formali che il Ministero della cultura effettua sulla misura M1C3|2.2, la verifica sull'utilizzo del conto corrente dedicato non ha ad oggetto i pagamenti del beneficiario agli operatori economici, bensì i *pagamenti della Regione* in favore del beneficiario.

La verifica dell'utilizzo del conto corrente dedicato nei *pagamenti del beneficiario* è effettuata dal Ministero della cultura in sede di controllo sostanziale a campione e dalla Regione, che ne dà conto al Ministero, in sede di rendicontazione delle spese, attraverso la checklist di autocontrollo delle spese (All. II.8 dell'appendice II delle LG).

Più nel dettaglio, il tema compare al punto n. 19 della sezione "Verifica della documentazione di progetto e delle spese rendicontate", dove si chiede "È agli atti la comunicazione di conto corrente dedicato?" e nella sezione "Verifica sulle voci di spesa e sulle procedure" dove, per ciascuna voce di costo, si chiede: "Le spese sono state effettuate utilizzando il conto corrente dedicato?".

Laddove l'errore del beneficiario appaia scusabile, la Regione può pertanto valutare in autonomia, anche alla luce delle previsioni inserite nel vademecum per i beneficiari, di accettare la descritta dichiarazione del beneficiario, avendo cura di lasciarne traccia nelle pertinenti sezioni della checklist di autocontrollo di cui al citato All. II.8.

85 - 12.03.2025 - L'art. 2 dello schema di contratto fideiussorio di cui all'allegato 9 del format di vademecum condiviso dalla Commissione cultura fa riferimento al concetto di "ultimazione del programma agevolato" per indicare il termine dal quale conteggiare i 12 mesi che devono trascorrere prima che possa essere richiesto lo svincolo della polizza fideiussoria. Si chiede conferma dell'opzione che identifica l'espressione in parola con la conclusione di tutte le attività previste dall'intervento oggetto del finanziamento, quale interpretazione maggiormente coerente con lo scopo della previsione e con la stessa nozione di "intervento" fatta propria dal Ministero della cultura nel chiarire il concetto di "avvio" ai fini dell'art. 2 del format di atto d'obbligo.

Sul tema della durata delle polizze fideiussorie il Servizio VIII è intervenuto con una nota, relativa all'investimento M1C3|2.3 "Parchi e giardini storici", nella quale ha chiarito ai Soggetti attuatori la necessità che le garanzie fideiussorie presentate ai fini dell'erogazione dell'anticipazione abbiano un periodo di validità ancorato all'esito positivo dei controlli sul rendiconto finale e l'erogazione a saldo.

Tale indicazione si spiega con l'intento di non vanificare lo scopo, proprio della previsione di una garanzia, di evitare

che l'amministrazione che abbia proceduto all'erogazione di risorse sulla base di determinati presupposti - poi rivelatisi non sussistenti - incontri difficoltà nel recuperare quanto indebitamente corrisposto.

La medesima ratio, nell'ambito della misura M1C2|2, giustifica Regioni e Province Autonome ad interpretare le disposizioni della propria manualistica in materia di garanzie in modo da garantire alle stesse un effetto utile.

Su questa base, il concetto di "ultimazione del programma agevolato", al quale fa riferimento l'art. 2 dello schema di contratto fideiussorio per individuare il termine dal quale decorrono i 12 mesi di efficacia della garanzia, deve essere riferito alla conclusione di tutte le attività collegate all'intervento finanziato, ivi incluse le attività amministrativo-contabili connesse alla conclusione del progetto.

86 - 13.03.2025 - Per capire quali strumenti diffondere ai beneficiari della misura, si chiede di chiarire se lo strumento IFEL di supporto alla compilazione della checklist DNSH n. 2 allegato alla nota 11.03.2025 n. 7665 superi o integri il precedente strumento già trasmesso dall'Unità di Missione e presente su Sharepoint.

Il nuovo strumento di supporto predisposto da IFEL si aggiunge e completa le indicazioni contenute negli strumenti già messi a disposizione dall'Unità di Missione, fornendo sotto vari aspetti indicazioni ancora più specifiche.

87 - 14.03.2025 - Con riferimento alla check list DNSH n. 2, regime 2, punto di controllo 0, per il caso di interventi che prevedono l'installazione di caldaie a gas naturale, l'UDM ha indicato la necessità di rispondere NO, allegando la dichiarazione ed i documenti ad essa correlati. Tale opzione non risulta ammissibile nello strumento di supporto IFEL. Quale indicazione occorre seguire?

Il contrasto tra l'indicazione contenuta nello strumento di supporto IFEL e quella fornita dall'Unità di Missione va risolto dando prevalenza a quest'ultima. E dunque:

- se l'intervento NON PREVEDE caldaie a gas naturale occorre rispondere "Sì";
- se l'intervento PREVEDE caldaie a gas naturale occorre rispondere "NO", specificando nel campo "note" che l'impianto rispetta tutti i requisiti di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici della Commissione Europea.

88 - 17.03.2025 - Cosa occorre fare se si rileva una sottostima (o sovrastima) del numero dei beni oggetto di intervento nell'atto d'obblighi sottoscritto dal beneficiario?

Se l'errore emerge durante l'attuazione del progetto la Regione può dare evidenza della rettifica del numero dei beni oggetto di intervento nell'atto con il quale eroga le risorse (a titolo di anticipazione, SAL o saldo); se il problema si pone dopo l'erogazione del saldo si può procedere alla rettifica con un atto separato.

In entrambi i casi, al più tardi in occasione del primo monitoraggio mensile, il Soggetto attuatore deve comunicare all'Unità di Missione il nuovo numero dei beni servendosi del foglio "dettaglio modifiche" dell'ultimo file di monitoraggio ricevuto.

89 - 25.03.2025 - Nella lett. c) del par. 3 ("Disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese sostenute") del format di vademecum si precisa che "il beneficiario è tenuto altresì al rispetto di tutti i termini indicati nel cronoprogramma allegato all'Atto d'obblighi, assicurando in particolare l'avvio dell'intervento (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 30 giugno 2023 e la sua conclusione entro il 30 dicembre 2025".

Tale riferimento implica che anche l'emissione ed il pagamento delle fatture relative alle attività progettuali finanziate dalla misura debbano avvenire in detto intervallo temporale, e dunque entro il 31/12/2025?

Sono in generale ammissibili tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2026.

Il par. 3 del vademecum richiama una previsione contenuta nell'art. 2 dell'atto d'obblighi, dove si specifica che le "azioni del progetto" debbano essere "portate materialmente a termine" non oltre il 31 dicembre 2025. L'inserimento dell'impegno in parola discende dalla necessità di garantire il raggiungimento del target M1C3-17, basato su un indicatore (beni con interventi conclusi) che non è in alcun modo collegato al profilo della spesa.

90 - 26.03.2025 - Si chiede di chiarire la causa della comparsa su ReGIS del warning 041 e le modalità per superarlo.

Il warning si verifica perché il sistema non tollera che taluna delle date inizio effettive inserite nelle Attività della sezione Cronoprogramma/Costi>Iter di progetto sia precedente alla data inizio effettiva del progetto indicata nel riquadro complessivo presente nella sezione Anagrafica progetto.

In tali casi non occorre operare modifiche in Cronoprogramma/Costi>Iter di Progetto, bensì cambiare la data inizio effettiva presente nel riquadro dell'Anagrafica progetto, che deve coincidere con la prima data inizio effettiva tra quelle inserite nelle Attività.

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 9

91 – 31.03.2025 - Un beneficiario è stato ammesso a finanziamento per la riqualificazione di un immobile rispetto al quale è titolare di un comodato d'uso gratuito, prorogabile, con termine al 31/12/2029.

Dal momento che i lavori termineranno il 30/11/2025 ed altro tempo servirà per espletare l'istruttoria sulle spese rendicontate, l'impegno a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata non sarebbe garantito.

Ciò posto, si chiede se il contributo possa essere mantenuto o se si debba procedere alla revoca.

In sede di presentazione della domanda il proponente dichiara, tra l'altro, "di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda"; (art. 4, comma 9, lett. a) dell'Avviso pubblico).

Detta previsione si collega a quella dell'art. 5, comma 4, dove si prevede che "il titolo di proprietà, possesso o detenzione" deve essere mantenuto dal beneficiario "per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata".

Su tale base, in mancanza di una dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'avvenuta proroga della durata del titolo esistente o dell'esistenza di altro avente durata sufficiente a "coprire" i 5 anni decorrenti (non dalla conclusione dei lavori, bensì) dalla "conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata", la Regione potrà legittimamente dare seguito alla previsione di cui all'art. 7, par. 2 dell'atto d'obblighi sottoscritto dal beneficiario, dove è stabilito che "Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Atto d'impegno, nessuno escluso."

92 - 09.05.2025 - È ammissibile il cambio di beneficiario, con subentro del figlio nella titolarità del beneficio, nel caso di documentata malattia con invalidità al 100% del genitore titolare del finanziamento?

Come specificato nella nota di chiarimenti 21 marzo 2023, n. 10432, la modifica soggettiva del beneficiario è di regola esclusa, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso.

In presenza di situazioni di tal fatta, nel rispetto dell'art. 6 dell'atto d'obblighi, il beneficiario dovrà presentare formale richiesta di modifica soggettiva alla Regione, che valuterà le esigenze sottese all'istanza, verificandone l'ammissibilità e legittimità a termini della normativa vigente.

Nell'ipotesi di trasferimento della titolarità del bene in favore del subentrante, la verifica del Soggetto attuatore dovrà avere ad oggetto anche il rispetto dell'art. 3 dell'atto d'obblighi, con in quale il beneficiario ha assunto l'impegno a "inserire nel contratto una clausola di impegno del subentrante al rispetto dell'atto d'obblighi".

La Regione avrà poi cura di verificare che il soggetto proposto come subentrante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.

All'esito positivo dei controlli, il Soggetto attuatore potrà invitare il subentrante alla sottoscrizione dell'atto d'obblighi.

93 - 27.05.2025 - La caldaia a biomasse che un beneficiario intende installare è corredata dai certificati ambientali in riferimento al DM n. 186/2017 (classe energetica di appartenenza A+) i certificati Ecolabel direttiva 2015/1187/UE e la dichiarazione di conformità per Conto termico.

Tali certificazioni, e nello specifico il riferimento al DM n. 186/2017, garantiscono il rispetto del principio del DNSH?

Come indicato nella Guida Operativa DNSH, l'utilizzo di fonti rinnovabili, come le biomasse, è invece consentito, a condizione che:

- siano rispettati elevati standard ambientali;
- sia dimostrata la non incidenza significativa su ambiente e clima, con particolare riferimento a emissioni di particolato e sostanze climalteranti.

Il DM n. 186/2017 definisce i requisiti ambientali per generatori a biomassa solida (classe A1, A2, B, ecc.) ed è rilevante ai fini della compatibilità con il principio DNSH, purché sia garantito il rispetto dei limiti più restrittivi previsti per emissioni di particolato (PM), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e NOx. La classe A+ rappresenta un livello di efficienza e sostenibilità molto elevato.

Inoltre, l'integrazione con certificazione Ecolabel UE, che include anche valutazioni sul ciclo di vita e impatto ambientali estesi, rappresenta un ulteriore elemento favorevole.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'installazione della caldaia a biomassa descritta, dotata di certificazione DM 186/2017 – Classe A+, Ecolabel UE (direttiva 2015/1187/UE) e dichiarazione di conformità per Conto Termico sia

congrua con i requisiti DNSH, in quanto risponde agli standard richiesti per minimizzare gli impatti ambientali.

Si raccomanda comunque di:

- allegare alla documentazione DNSH una relazione tecnica che espliciti il rispetto dei requisiti emissivi, facendo riferimento alla classe ambientale e alle certificazioni;
- conservare copia dei certificati e delle dichiarazioni rilasciate dal produttore.

94 - 16.06.2025 - Rispetto a quanto indicato nella FAQ n. 20 si chiede di chiarire quando, in presenza di una fattura priva di indicazioni essenziali, sia opportuno che il beneficiario chieda l'annullamento e l'emissione di una nuova fattura

Alla soluzione del quesito giova riportare il seguente estratto della FAQ n. 20:

"L'assenza del CUP costituisce una mancanza molto grave, di regola non superabile se non attraverso l'analisi del singolo caso anche alla luce della ulteriore documentazione eventualmente in possesso della Regione. A titolo esemplificativo: la fattura, pur priva di CUP, che citi atti o documenti (un contratto, un preventivo, una determina regionale, ecc.) che riportano il CUP e contengono i riferimenti al PNRR, potrebbe essere riconosciuta ammissibile in ragione del collegamento con tali atti o documenti, sempreché il collegamento in parola sia formalizzato attraverso uno specifico atto di riconduzione della Regione.

Al contrario, la soluzione consistente nel chiedere l'emissione di una nuova fattura in sostituzione di quella già pagata non appare praticabile, in quanto si ricadrebbe nell'ipotesi di doppio finanziamento se non di sospetta frode, salvo che siano acquisite la nota di credito di annullamento della fattura pagata e la restituzione delle somme ricevute."

Tanto premesso, la risposta va individuata distinguendo due situazioni:

- a) se il pagamento non è ancora stato effettuato dal beneficiario, è corretto che questi chieda l'annullamento della fattura e l'emissione di una nuova fattura, riportante il CUP e gli altri elementi essenziali, procedendo quindi al pagamento di quest'ultima.
- b) se, al contrario, la fattura errata è stata già pagata dal beneficiario, non si deve procedere con l'annullamento della fattura, poiché verrebbe la corrispondenza con il pagamento eseguito.

In questo caso il beneficiario può produrre alla Regione una dichiarazione di riconduzione della fattura al progetto. Il soggetto attuatore valuterà se ritenere ammissibile la spesa.

95 - 22.07.2025 – Con riferimento alla checklist DNSH n. 2, punti 15 e 16, in caso di interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti legnosi su una superficie inferiore a 1000 mq, si chiede se gli stessi siano esonerati dal produrre:

- a) le certificazioni FSC/ PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine);
- b) le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

a) Obbligo di certificazioni FSC/PEFC o equivalenti - Il criterio relativo all'utilizzo di legno vergine certificato FSC/PEFC (o equivalente) si applica esclusivamente nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1.000 m² di superficie, distribuita su uno o più edifici. In caso contrario (cioè per superfici inferiori a 1.000 m²), non è richiesta l'acquisizione delle certificazioni FSC/PEFC, né altra documentazione equivalente attestante la provenienza certificata del legno vergine.

b) Schede tecniche dei materiali (legno riciclato o riutilizzato) - A differenza delle certificazioni FSC/PEFC, l'obbligo di presentare le schede tecniche dei materiali impiegati (in particolare per legno riciclato o riutilizzato) si applica in tutti i casi, indipendentemente dalla superficie interessata. Si tratta infatti di un elemento essenziale per garantire la tracciabilità e la verifica della natura del materiale, anche in assenza del requisito dimensionale di cui sopra.

96 - 22.07.2025 - Un intervento finanziato prevede la sostituzione di un vecchio generatore di aria calda a basamento alimentato a gasolio con un generatore ad alto rendimento alimentato con gas metano. Si stima che l'intervento possa generare un risparmio energetico annuo superiore al 15% ma la tipologia specifica di generatore necessaria non è disponibile in classe energetica "A" e si dovrebbe quindi optare per una classe "B".

Trattandosi di piccola chiesa nella quale l'installazione di una pompa di calore risulterebbe pressoché impossibile, soprattutto per l'impatto che avrebbe sulla struttura esterna, si chiede se la sostituzione del generatore con un modello di classe "B" possa comunque essere considerato un intervento ammissibile.

Non è possibile ammettere a finanziamento caldaie a condensazione che non siano di classe A. Pertanto devono cercare un modello di caldaia che abbia questa efficienza.

97 - 22.07.2025 – Come illustrato e motivato nella relazione allegata al quesito, nell'ambito dell'intervento il GPL costituisce l'unica alternativa possibile come fonte energetica di alimentazione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. È possibile in un caso simile mantenere nel progetto l'installazione di una caldaia a GPL?

Anche in caso di impossibilità di utilizzare metano o pompa di calore, l'attuale quadro normativo non consente di ritenere il GPL compatibile con il rispetto del principio DNSH.

98 – 23.07.2025 – Nella tile “rendicontazione di progetto – creazione e gestione”, cercando il CUP nel menù a tendina, quest’ultimo non compare e non è quindi possibile procedere alla creazione del rendiconto. Come superare il problema? Il problema richiede un intervento nella tile *Anagrafica progetto*, sezione *Gestione spese>Pagamenti a costi reali*, dove occorre modificare l’importo ammesso.

Si entra in modalità “modifica”, si clicca sull’hyperlink del mandato (scritta in blu del mandato pertinente), si modifica il campo “*importo pagamento ammesso*”, inserendo l’importo già presente nella voce *importo totale del pagamento*, si clicca su “aggiungi” in basso a destra.

Una volta salvate le modifiche si potrà “vedere” il CUP nella tile “*Rendicontazione di progetto – creazione e gestione*”.

99 – 28.07.2025 - Si chiede conferma del fatto che in caso di comunione legale dei beni tra coniugi non occorra la produzione dell’atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza al quale fa riferimento l’art. 4, par. 10, lett.

j) del format di Avviso pubblico.

Si conferma che l’impegno gravante sul proponente di produrre alla Regione, prima della sottoscrizione dell’atto d’obblighi, l’atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza dagli altri aventi titolo, trova applicazione esclusivamente in caso di comunione “ordinaria” di diritti reali o di contitolarità di diritti personali di godimento.